



Marco Parisi

(professore associato di Diritto ecclesiastico comparato nell'Università degli Studi del Molise, Dipartimento Giuridico)

Credo ateistico organizzato e libera comunicazione propagandistica degli orientamenti ideal-spirituali¹

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. La dimensione della 'non credenza' e le direttive costituzionali - 3. Fenomeno ateistico collettivo, eguale libertà e pluralismo ideale - 4. Il libero esercizio della propaganda come strumento irrinunciabile di realizzazione della dimensione comunitaria della miscredenza.

1 - Introduzione

Nelle analisi giurisprudenziali e nella riflessione dottrinale gli interrogativi relativi alla misura di effettiva libertà goduta, oggi e nel confronto col periodo immediatamente successivo all'avvento della Repubblica, dagli atei e dalle loro organizzazioni collettive sono di estrema attualità, soprattutto in relazione alla pari dignità sociale e all'eguaglianza davanti alla legge, proclamati dal comma I dell'art. 3 della nostra Costituzione. Il dibattito intorno all'effettiva garanzia e al concreto godimento dell'inviolabile diritto alla miscredenza, riconosciuto dall'ordinamento repubblicano agli atei (singolarmente intesi) e alle loro associazioni, è destinato ad arricchirsi per merito dell'ordinanza n. 7893 del 17 aprile 2020, a mezzo della quale la I^a Sezione civile della Corte di Cassazione si è espressa in relazione al carattere discriminatorio del diniego di affissione di un manifesto propagandistico opposto nei confronti un'associazione di atei e di agnostici all'interno del territorio del Comune di Verona.

In particolare, il Supremo Collegio, accogliendo le istanze dell'UAAR, la nota 'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti', per violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 della Carta costituzionale, dell'art. 9 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo e dell'art. 43 del D. lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*), ha ritenuto ineludibile la garanzia della pari libertà di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza, o in un credo ateistico o agnostico, da cui

¹ Contributo sottoposto a valutazione.



deriva la piena libertà di professione dei relativi convincimenti oltre che il diritto di farne propaganda nelle forme più opportune, attesa la previsione aperta e generale dello stesso art. 19 Cost.

Nell'opinione degli ermellini, questo diritto va assolutamente garantito nella sua fruizione, fatta eccezione per il limite costituito dal vilipendio della fede da altri professata, la cui ricorrenza verrebbe accertata a mezzo di una ricognizione che il giudice di merito è tenuto a effettuare con una rigorosa valutazione delle modalità con le quali viene praticamente effettuata l'attività di propaganda o la diffusione degli orientamenti ideali, potendo negarsi il diritto in questione solo ove le forme concrete del suo inveramento si traducano in un'aggressione o in una denigrazione di una diversa credenza seguita da altri consociati. Per la Suprema Corte, deve essere assicurato il principio della parità di trattamento, sancito dagli artt. 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE e dagli artt. 43 e 44 del citato D. lgs. n. 286 del 1998, tra tutte le forme di religiosità, comprendendo tra esse anche il credo ateo o agnostico. Ciò nella convinzione che si determini l'ipotesi effettiva della discriminazione vietata allorquando, nella comparazione tra due o più soggetti, pure non necessariamente nello stesso contesto temporale, uno di essi venga avvantaggiato rispetto all'altro, in conseguenza di una condotta posta in essere direttamente dall'autorità pubblica o da privati, o a causa di un comportamento, in apparenza neutro, ma che si presti, in ogni caso, a realizzare una situazione di pregiudizio per i seguaci della religione ingiustamente penalizzata².

In particolare, il provvedimento amministrativo di diniego aveva riguardato l'affissione di dieci manifesti recanti la parola, a caratteri cubitali, «Dio», con la «D» a stampatello barrata da una crocetta, e le successive lettere «io» in corsivo, accompagnate dalla dicitura, a caratteri più piccoli, «10 milioni di italiani vivono bene senza la D. E quando sono discriminati, c'è l'UAAR al loro fianco».

L'ordinanza della Cassazione rileva in modo specifico, in quanto ha rovesciato le valutazioni di diritto svolte nei precedenti giudizi innanzi al Tribunale e alla Corte di Appello di Roma, in cui i magistrati capitolini, invece, avevano respinto le doglianze dell'UAAR, ritenendo

² In dottrina, già **A. FUCCILLO**, *Superare la sola eguaglianza formale: verso la libertà religiosa delle opportunità*, in *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica*, a cura di A. FUCCILLO, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 59, aveva messo in evidenza questa esigenza, rilevando come le grandi democrazie occidentali, con le loro società e i loro apparati giuridici fortemente evoluti, non possano dirsi del tutto immuni dall'occasionarsi di condotte discriminatorie. Queste ultime «(...) si manifestano nei modi più vari, ma si giustificano spesso come atti di difesa di una laicità ordinamentale frutto della maggioranza e non di una moderna 'laicità interculturale'».



che il rifiuto di affissione non costituisca una forma di discriminazione ai sensi della normativa internazionale e nazionale in materia, dato che le motivazioni del diniego del Comune di Verona erano state legate, esclusivamente, alle specifiche scelte grafiche presenti nei manifesti contestati. Oltre a ciò, nelle pregresse valutazioni giurisdizionali, la discriminazione denunciata non veniva nemmeno correttamente riferita al nucleo complessivo delle libertà di espressione, tutelate sia dall'art. 21 che dall'art. 19 della Carta costituzionale, trascurando come il principio di laicità dello Stato, implicando l'attenzione dei pubblici poteri nei confronti dell'esperienza religiosa, determini la salvaguardia della libertà di religione complessivamente intesa, nell'ottica del pluralismo confessionale e culturale, e, quindi, nel rispetto della dignità della persona umana³, in coerenza con quanto espressamente sancito dall'art. 2 Cost. La neutralità dei pubblici poteri non può che tradursi, come si vedrà seguendo le argomentazioni del Supremo Collegio, in una posizione di imparzialità nei confronti di qualsivoglia confessione religiosa e organizzazione collettiva di pensiero, ivi comprese quelle di natura ateistica o agnostica, consentendo il libero esercizio delle attività divulgative dei loro convincimenti, proprio al fine di salvaguardare il regime di pluralismo ideale costituzionalmente garantito.

2 - La dimensione della 'non credenza' e le direttive costituzionali

La questione della tutela giuridica fruibile dai non credenti (genericamente intesi) appare tuttora caratterizzata, nel nostro contesto culturale e giuridico, da difficoltà di indagine imputabili a criticità concettuali⁴ ereditate dalla caratterizzazione totalitaria e confessionista

³ Come rilevato in dottrina, è compito dello Stato lo Stato garantire e proteggere il diritto di pensare, esprimersi, insegnare, comportarsi in maniera non conforme alla maggioranza, sia a livello individuale che di gruppo, legittimando giuridicamente qualsiasi posizione ideale nella logica costituzionale di un pluralismo aperto e inclusivo. Si veda **S. DOMIANELLO**, *Sulla laicità nella Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1999, p. 28.

⁴ Sotto questo aspetto, può farsi riferimento alla tesi secondo cui l'ateismo cosiddetto 'attivo' dovesse essere classificato nel nostro ordinamento giuridico come attività illecita, perché esso, assumendo a suo scopo esplicito «[...] l'insidia alla fede altrui», attenterebbe alla religione considerata nella fisionomia di bene giuridico costituzionalmente garantito. Cfr. **G. CATALANO**, *Il diritto di libertà religiosa*, Giuffrè, Milano, 1967, p. 77. Si segnala anche **G.B. VARNIER**, *Il diritto di libertà religiosa nella cultura giuridica degli anni cinquanta. Riflessioni a proposito della ristampa della monografia del 1957 di Gaetano Catalano*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), aprile 2008, pp. 5-8, che richiama il pensiero espresso dallo



dello Stato di epoca fascista⁵ e stratificatesi a livello ordinamentale a mezzo della vigenza del sistema concordatario⁶.

Finora, il riferimento alla dimensione collettiva della miscredenza ha stentato a compiere i passaggi interpretativi atti ad assicurare la piena fruizione, pure a livello associativo oltre che individuale, di questa specifica libertà ideale. La considerazione dell'ateismo come fede ha, per lungo tempo, scontato l'incapacità di giungere alle riflessioni ermeneutiche di carattere sistematico ed evolutivo funzionali all'inclusione della 'non credenza' nella categoria delle confessioni religiose. Un esito, quest'ultimo, particolarmente importante per i gruppi dei non credenti, atteso che l'afferenza di essi al genere delle organizzazioni confessionali è divenuta, soprattutto di fatto oltre che di diritto, la via preferenziale per garantire una soddisfacente eguaglianza

studioso siciliano ai fini di un'analisi relativa alle interpretazioni dottrinali, condotte nel primissimo periodo post-costituzionale, in riferimento al diritto di libertà religiosa.

Nello stesso arco temporale, ovvero negli cinquanta del secolo scorso, com'è ben noto, si esprimeva in termini di aperta negazione della riconducibilità dell'ateismo nell'alveo delle indicazioni offerte dall'art. 19 della Carta costituzionale anche **A. ORIGONE**, *La libertà religiosa e l'ateismo*, in *Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi*, Giuffrè, Milano, 1952, pp. 417 e ss.

⁵ Non si può dimenticare la realtà di un 'confessionismo di costume' che ha caratterizzato la società italiana anche dopo l'entrata in vigore della Carta repubblicana. Un'influenza che si è riverberata anche in termini di attuazione e disapplicazione diffusa delle norme costituzionali, evidenziando, nel primo dopoguerra, la ricorrenza di un significativo scarto tra il diritto vigente e il diritto vivente. Ciò a onta del mutato assetto istituzionale e dei cambiamenti socio-giuridici caratterizzanti l'avvento della democrazia costituzionale repubblicana. In proposito **A.C. JEMOLO**, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Einaudi, Torino, 1963, pp. 554 e ss.

⁶ In dottrina, ne è convinto **V. TOZZI**, *Dimensione pubblica del fenomeno religioso e collaborazione delle confessioni religiose con lo Stato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., settembre 2009, p. 3, per il quale si è di fronte al fenomeno del «[...] trascinamento nel nuovo contesto democratico del precedente modello di disciplina giuridica del fenomeno religioso, trascinamento indotto dalla sproporzione fra i diversi gruppi religiosi organizzati (cattolicesimo religione di maggioranza). Sicché, questo specifico settore di disciplina costituzionale non è ancora letto in maniera coerente e coordinata nel più ampio ambito del progetto costituzionale di attenzione al fenomeno religioso, né viene interpretato anche alla luce dei presupposti storici e politici della fase costitutiva della democrazia repubblicana in Italia. A tutt'oggi questo sotto-settore di disciplina costituzionale è oggetto di una strenua lettura *continuista* degli assetti del precedente regime, che fa apparire l'art. 7 come una vera e propria *rottura* del modello democratico costituzionale e l'art. 8 come una sua sottospecie» (corsivi testuali). Sul punto anche **S. LARICCIA**, *Costituzione e fenomeno religioso*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 3 del 2015, pp. 4-15; **S. SICARDI**, *Questioni aperte nella disciplina del fenomeno religioso: dalla laicità al sistema delle fonti*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2005, 1, pp. 7-8.



tra credenti e non credenti nel nostro ordinamento giuridico. Ciò, come è ben noto, in quanto solo ai movimenti confessionali (pur se in modo diversamente graduato tra di essi⁷) sono stati conferiti *benefits* e privilegi molto più significativi rispetto a tutte le altre associazioni ideali e non⁸. Com'è ben noto, la formulazione dell'art. 19 della Carta

⁷ La revisione concordataria e la stipula delle intese con le organizzazioni confessionali acattoliche sono esemplificative di una strategia politica di governo della fenomenologia sociale religiosa di carattere conservatore e antidemocratico, inidonea a realizzare la tanto desiderata uguaglianza nella diversità, dal momento che i benefici riconosciuti alla Chiesa cattolica sono stati macroscopicamente ben maggiori rispetto a quelli attribuiti alle altre organizzazioni confessionali ammesse alla trattativa bilaterale. In questo modo, si è determinata una continua competizione fra i gruppi religiosi per l'accesso ai privilegi elargiti dalle istituzioni civili e per il conseguimento della clausola della 'religione più favorita' (o, comunque, per essere inseriti nello speciale *format* giuridico di confessione religiosa 'intesizzata'). In proposito **M. PARISI**, *Uguaglianza nella diversità. Identità religiose e democrazia costituzionale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 19 del 2018, pp. 7-8.

In questo ordine di idee anche **I. VECCHIO CAIRONE**, *Democrazie in crisi e credenze di fede*, in *Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero*, a cura di G. D'ANGELO, G. FAUCEGLIA, tomo I, Giappichelli, Torino, 2018, p. 749, la quale, criticando la tendenza involutiva rispetto al dettato costituzionale seguita dalla legislazione pattizia, altresì, evidenzia come l'assetto normativo delle relazioni tra Stato e Chiese rappresenti, ormai da tempo, «[...] solo una parte, quella più visibile ma non quella probabilmente più significativa, degli strumenti giuridici attraverso i quali la credenza di fede individuale, collettiva e organizzata ha partecipato e contribuito a interpretare i fini (iscritti nei principi costituzionali) dello Stato democratico contemporaneo».

⁸ **G. CASUSCELLI**, *Dal pluralismo confessionale alla multireligiosità: il diritto ecclesiastico e le sue fonti nel guado del post-confessionismo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., aprile 2007, pp. 7-9; **N. COLAIANNI**, *La decadenza del "metodo della bilateralità" per mano (involontaria) degli infedeli*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 28 del 2016, 19 settembre 2016, pp. 18-19; **M. CROCE**, *L'intesa negata: la condizione di discriminazione delle associazioni filosofiche non confessionali nell'ordinamento italiano*, in *L'Europa di chi non crede. Modelli di laicità, status individuali, diritti collettivi*, a cura di A. ORIOLI, Nessun Dogma, Roma, 2019, pp. 57-58; **V. TOZZI**, *Religiosità umana, fenomeno religioso collettivo e Costituzione italiana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., marzo 2008, pp. 9-11. Va rilevato come questa situazione sia la diretta conseguenza del modo di essere di un potere pubblico incline a non attivare le regole del pluralismo democratico e propenso a reagire - sul piano normativo - alla multireligiosità elargendo misure promozionali orientate in favore di pochi gruppi ideal-spirituali e indugiando nell'inazione rispetto ad altri soggetti collettivi. Sotto questo profilo, potrebbe operare, in funzione antidiscriminatoria, proprio a presidio dei diritti di libertà delle associazioni e delle istituzioni ateistiche, il dettato dell'art. 20 Cost. Anche se nella norma si fa riferimento all'associazionismo spiritualmente qualificato, va osservato che ove (come è in realtà e come si avrà modo di argomentare) si ritenga verosimile l'applicazione delle garanzie di libertà contenute nell'art. 19 della Carta alle concezioni e alle associazioni ateistiche, a beneficio di esse dovrà intendersi riferibile anche l'insieme delle indicazioni protettive del successivo art. 20. Vanno, quindi, escluse, a danno delle espressioni organizzate della 'non



costituzionale non opera alcun riferimento diretto alla libertà dei non credenti, caratterizzandosi, invece, per la proposizione di un elenco delle facoltà fruibili dai seguaci di un determinato orientamento spirituale e confessionale. Si tratta del diritto alla libera professione della fede religiosa, in forma individuale o associata, del diritto alla libera propaganda di essa e del diritto di esercizio, in privato o in pubblico, delle pratiche culturali. Nella confezione della norma, dunque, non ha trovato spazio né il riconoscimento esplicito della libertà di coscienza, né la chiara asseverazione della libertà di mutamento del credo religioso o del diritto di non averne alcuno, che hanno avuto, invece, una esplicita definizione nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, nell'impianto normativo della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo del 1950 e - più di recente - nel Trattato di riforma dell'Unione Europea del 2007. Probabilmente, facendo leva su questo dato, diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali hanno contribuito a differire l'attivazione di un confronto più coerente e proficuo sulle interrelazioni tra libertà di coscienza e libertà di credo, sostenendo, per un significativo lasso di tempo, la tesi della protezione costituzionale esclusiva a beneficio dei meri indirizzi fideistici e delle loro proiezioni conseguenti.

Questa difficoltà a proporre una lettura più sistematica e organica del dettato costituzionale ha potuto trovare un suo primo superamento solo a mezzo della sentenza n. 117 del 2 ottobre 1979, con la quale la Consulta ha segnato un punto di svolta nella definizione degli indirizzi della giurisprudenza costituzionale, riconducendo la protezione della 'non credenza' nell'alveo dell'art. 19 della Carta⁹. In particolare, la Corte, facendo riferimento all'ampia libertà in materia religiosa assicurata dall'art. 19, ha evidenziato l'ineludibilità dell'apprestamento di adeguata tutela costituzionale per tutte le

credenza', qualsivoglia speciale limitazione legislativa e interdizione normativa all'esplicazione delle più diverse forme di attività. In questa logica, per chiarire meglio, se il comma I dell'art. 8 viene a configurarsi come una norma di divieto di eventuali trattamenti discriminatori tra le varie confessioni religiose, l'art. 20 della Carta costituzionale si pone, necessariamente, come strumento per evitare l'occasionarsi di discriminazioni tra organizzazioni confessionali e associazioni religiose (considerando in questo novero pure quelle ateistiche o agnostiche), così da ovviare agli effetti negativi indotti dal trattamento di privilegio concesso alle confessioni complessivamente considerate.

⁹ In relazione a questo intervento della giustizia costituzionale si veda **P. BELLINI**, *L'ateismo nel sistema delle libertà fondamentali*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1985, 1, pp. 85 e ss., il quale rileva come il nostro ordinamento costituzionale escluda qualsivoglia diversità di tutele e di garanzie per la libera esplicazione sia della fede religiosa che dell'ateismo, dato che è da ritenersi che le caratteristiche proprie della 'non credenza' possano essere oggetto di un giudizio di valore sul piano teorico.



opzioni (individuali e collettive) in materia, fissando l'esigenza della garanzia dei convincimenti sia dei credenti che dei non credenti, del rispetto della dignità delle loro posizioni ideali e la necessaria non discriminazione tra esse¹⁰.

Nella naturale evoluzione della giurisprudenza della Consulta, contraddistinta da una capacità di analisi ermeneutica del dato costituzionale progressivamente sempre più sensibile alla valorizzazione dell'impianto personalista e pluralista della Carta fondamentale, con la definizione del principio di laicità dello Stato¹¹, a opera delle sentenze nn. 203 del 12 aprile 1989 e 13 del 14 gennaio 1991, viene posta una connessione inscindibile fra libertà di religione e libertà di coscienza, evidenziandosi come la protezione della coscienza individuale funga da elemento propulsivo per la concreta realizzazione dei diritti fondamentali della persona umana. Si è assistito all'affermarsi

¹⁰ Nei diversi passaggi della sentenza n. 117 del 1979 possono ritrovarsi gli elementi identificativi dell'articolata nozione di libertà religiosa adottata a livello ordinamentale, nella misura in cui in questa pronuncia dell'organo di giustizia costituzionale viene fissata, in modo contestuale, la garanzia della 'libertà di religione e verso la religione'. I giudici della Consulta hanno operato un chiaro riferimento alla libertà di coscienza, relazionandola sia alla professione di fede religiosa che alla professione di opinioni in materia religiosa, così valorizzando «[...] le correlazioni logiche tra tutte le diverse credenze, positive, agnostiche, ateistiche, tra le diverse concezioni e i sistemi di pensiero che vertono in tema di religione. E, quel che più conta, a tali correlazioni la pronuncia del 1979 ha dato risalto e valenza giuridici [...]». Così **P. FLORIS**, *Ateismo e Costituzione*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2011, 1, pp. 91-92.

¹¹ Attraverso sue diverse decisioni, la Corte ha individuato, approfondito e ampliato i caratteri e le dimensioni del principio di laicità dello Stato, quale è venuto emergendo da una lettura articolata delle norme costituzionali poste a disciplina del fenomeno religioso, ma, in particolar modo, dal confronto con i vari ambiti della legislazione, che, come si è argomentato, in non pochi casi risentiva del peso e del condizionamento dell'esperienza storica del confessionismo di Stato in senso cattolico. Ciò ha permesso che la laicità, da mero parametro della legittimità costituzionale delle norme ordinarie di legge, sia venuta ad assumere la fisionomia di principio di struttura del complessivo sistema giuridico italiano in tema di disciplina del fenomeno religioso, così da consentire ai principi del pluralismo, della libertà ideale e dell'uguaglianza religiosa dei consociati tutti (cittadini e non) di penetrare all'interno dello stesso sistema giuridico e indirizzarlo verso i fini costituzionali, perseguiti in adesione allo spirito della Carta fondamentale. Una concezione della laicità per cui essa, oltre a valere per una corretta considerazione della compatibilità costituzionale delle disposizioni di legge ordinaria, si presta anche alla valutazione sotto questo profilo di eventuali leggi di revisione costituzionale e di qualsiasi fonte atipica assimilabile alla Costituzione formale. Sul punto si veda **A. FUCCILLO**, *Religioni e Costituzione: laicità e libertà di culto nell'esperienza giuridica*, in *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, a cura di A. FUCCILLO, 3^a edizione, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 26-27; **S. DOMIANELLO**, *Osservazioni sulla laicità quale tecnica metodologica di produzione del "diritto giurisprudenziale"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., marzo 2011, pp. 25-35.



di una visione interpretativa per cui la libertà di coscienza, nonostante la sua mancata menzione nella Carta costituzionale, viene, tuttavia, a godere di una significativa tutela e di una adeguata valorizzazione. Una protezione derivante dall'avvenuta collocazione della libertà religiosa nel novero delle guarentigie inalienabili, atteso che la libertà di formare (concretamente e individualmente) le proprie personali convinzioni in ambito religioso costituisce l'inevitabile premessa per il godimento della stessa libertà di fede (art. 19 Cost.) così come della libertà di pensiero e di opinione (art. 21 Cost.). Ciò, come argomentato nella sentenza n. 329 del 10 novembre 1997, in una logica di garanzia per la libertà e l'eguaglianza di tutti gli orientamenti ideali, fideistici e confessionali in un regime di pluralismo confessionale e culturale, implicante l'equidistanza e l'imparzialità della legislazione rispetto a tutte le correnti spirituali e religiose¹².

Sulla scorta di tali posizionamenti giurisprudenziali, ben può dirsi che la libertà religiosa è venuta acquisendo la sua dimensione naturale come libertà di coscienza¹³, ponendo le basi per l'adozione di scelte legislative (come, ad esempio, quelle finalizzate a disciplinare forme legalizzate di obiezione di coscienza) in grado di legittimare pienamente le posizioni ideali di ciascun consociato (credente, ateo, agnostico, razionalista, indifferente¹⁴). Si è affermata come largamente

¹² **F. ALICINO**, *Esercizi di laicità. Ovvero de-finire (giuridicamente) lo Stato laico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., gennaio 2008, pp. 19-20.

¹³ Si può ritenere che, al termine di una significativa evoluzione della riflessione dottrinale e degli orientamenti giurisprudenziali, sia venuta ad affermarsi una diversa prospettiva da cui guardare al fenomeno religioso. Progressivamente, si è colto un mutamento di visione per cui da una (sostanzialmente asserita) primazia della libertà di religione sulla libertà di coscienza, sono stati invertiti i termini del problema, nel senso che, nell'epoca attuale, è la libertà religiosa che è venuta a caratterizzarsi come un aspetto della libertà di coscienza. Ovvero, non sembra potersi più riconoscere alla religione quel 'monopolio della coscienza' tendente a confinare nella irrilevanza giuridica e nella pericolosità sociale l'idea che l'esistenza umana possa svolgersi senza alcun riferimento a entità trascendenti. Più in generale, la riflessione sulla libertà religiosa ha finito per riguardare la libertà di coscienza dell'individuo o, per meglio dire, la libertà di formazione della coscienza che viene a configurarsi come un momento logicamente anteriore, prescindente dalla epifenomenologia religiosa e, nel suo concernere la sfera più intima di ogni persona umana, presenterebbe un contenuto eccedente e ulteriore rispetto a quello della libertà religiosa *tout court*. Cfr. **N. COLAIANNI**, *Tutela della personalità e diritti della coscienza*, Cacucci Editore, Bari, 2000, pp. 25-40; **G. DI COSIMO**, *Coscienza e Costituzione. I limiti del diritto di fronte ai convincimenti interiori della persona*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 102-110.

¹⁴ Ciò nella convinzione per cui la scelta dell'obiezione viene a porsi come un corollario consequenziale alla libera formazione della coscienza individuale, competendo, comunque, al legislatore la fissazione dei criteri giuridici di esercizio in modo da evitare che il riconoscimento della legittimità del rifiuto di obbedienza ai comandi imperativi di una norma possa confliggere con l'osservanza di specifici



maggioritaria la tesi per cui «[...] la fenomenologia dell'ateismo è indissociabile da quella religiosa, e viceversa, essendo religione e ateismo entrambe risposte alla stessa domanda di senso e dell'infinito. Se la libertà religiosa vuole essere piena e vera, essa deve ontologicamente essere comprensiva della libertà dell'ateismo in tutto ciò di cui questo ha davvero bisogno, anche perché ogni condizionamento confessionale è per sé un condizionamento anti-ateistico, e ogni condizionamento ateistico è in sé un condizionamento anti-religioso¹⁵».

Il contributo di indagine della Corte costituzionale, sviluppatosi tra la fine degli anni sessanta e gli anni novanta del secolo scorso, ha indotto un deciso mutamento di prospettiva, riverberatosi anche sul piano normativo, ove la definizione della misura di libertà fruibile dagli atei si è innestata nell'esame complessivo dell'ordinamento giuridico e della sua concreta applicazione¹⁶. Si è operato un chiaro riferimento al principio di eguaglianza quale parametro valutativo per, a un tempo, valorizzare le diversità ideali e confinare nell'ambito della illegittimità costituzionale tutte le discriminazioni arbitrarie e irragionevoli, ivi comprese quelle fondate sull'apprezzamento in termini negativi della 'non credenza'¹⁷. Pur se differenti quanto alla loro caratterizzazione filosofica e culturale, la religione e l'ateismo vengono a convergere verso un approdo comune rappresentato dal loro essere parte di un'unità dialettica inscindibile, dalla quale consegue una unitaria disciplina a livello giuridico¹⁸. È per questa via che è giunta a imporsi la tesi per cui fideismo e ateismo sono ritenuti essere i punti focali estremi ove vengono a inserirsi tutte le variabili dei diritti di libertà, vale a dire

doveri costituzionali o con la fruizione di altre libertà fondamentali. In senso conforme in dottrina **G. ROLLA**, *La libertà religiosa in un contesto multiculturale*, in *Pluralismo religioso e libertà di coscienza*, a cura di E. CECCHERINI, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 104-105.

¹⁵ Si esprime in questi termini **C. CARDIA**, *Conclusioni. Evoluzione sociale, ateismo, libertà religiosa*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2011, 1, p. 214.

¹⁶ **F. ALICINO**, *La legislazione sulla base di intese. I test delle religioni "altre" e degli ateismi*, Cacucci Editore, Bari, 2013, p. 201.

¹⁷ **M. CROCE**, *La libertà religiosa nella giurisprudenza costituzionale. Dalla giustificazione delle discriminazioni in nome del criterio maggioritario alla «scoperta» del principio di laicità dello Stato. Verso la piena realizzazione dell'eguaglianza «senza distinzione di religione?»*, in *Dir. Pubbl.*, 2006, 2, pp. 404-405.

¹⁸ **C. CARDIA**, *Ateismo e libertà religiosa. Nell'ordinamento giuridico, nella scuola, nell'informazione, dall'Unità ai nostri giorni*, De Donato, Bari, 1973, pp. 94-105.



tutte le opzioni individuali liberamente scelte quanto alla dimensione spirituale, culturale e ideale, in una prospettiva di pari dignità di esse¹⁹.

Tenuto conto dell'impegno delle pubbliche istituzioni alla tutela della religiosità, intesa come attitudine (individuale e collettiva) nei confronti della trascendenza in grado di promuovere il miglioramento e il perfezionamento della personalità umana (e, in quanto tale, degna di protezione in tutte le sue possibili estrinsecazioni), qualsiasi alternativa di pensiero relativa al rapporto con la religione, comprendendo anche l'ateismo e la vasta gamma delle posizioni relative alla 'non credenza', deve ritenersi meritevole di tutela in quanto rappresentativa della ricchezza di idealità strumentali a favorire la crescita morale e spirituale dei consociati²⁰. Lo Stato, conferendo diritto di cittadinanza tanto agli orientamenti ideali religiosamente qualificati quanto alle posizioni di matrice ateistica, assume la positiva configurazione di 'casa comune' per i consociati tutti²¹, favorendo il conseguimento di beni condivisi

¹⁹ Cfr. **N. FIORITA, F. ONIDA**, *Anche gli atei credono*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2011, 1, pp. 18-19, per i quali, nel confutare tutte le tesi anacronistiche di un trattamento giuridico differenziato del fenomeno ateistico rispetto a quello della fenomenologia sociale religiosa strettamente intesa, la tendenza pregressa a volere promuovere sottili distinzioni o continue aggettivazioni per qualificare la 'non credenza', differenziando tra forme positive e forme negative di essa, doveva intendersi mossa dall'intento di suggerire costruzioni teoriche e concettuali consideranti le posizioni ateistiche in un'ottica minimalista. In questo senso, la volontà di concepire l'ateismo come un orientamento ideale 'inferiore' sembrava simile a quanto, in tempi più recenti, è «[...] avvenuto nel dibattito dottrinale, giurisprudenziale e politico in tema di laicità dello Stato. In sostanza, le incerte e discutibili differenziazioni introdotte a metà del secolo scorso tra ateismo attivo e ateismo passivo, ateismo positivo e ateismo negativo, ateismo tollerabile e ateismo gretto, evocano le altrettanto labili distinzioni di più recente utilizzazione tra laicità e laicismo, tra sana laicità e laicità non sana, posto che in entrambi i casi la vaghezza che connota i confini delle coppie di termini permette agevolmente a chi opera la distinzione di ridurre la portata dei principi costituzionali cui pure apparentemente si professa assoluta fedeltà e serve a mantenere un giudizio negativo sulle forme che può assumere un fenomeno che pure si riconosce, in premessa, come del tutto legittimo».

²⁰ **M. CROCE**, *I non credenti*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, Rivista telematica (www.forumcostituzionale.it), 15 novembre 2012, p. 8

²¹ Come si vedrà, un esito che è il portato della configurazione di 'etica pubblica condivisa' assunta dalla Costituzione repubblicana, in una prospettiva per cui nessuno può dirsi essere l'esclusivo depositario della relativa chiave ermeneutica. Tutti possono riconoscersi in tale comune etica pubblica, atteso che il compromesso positivo raggiunto con l'adozione della Carta costituzionale è tale da permettere la pacifica convivenza tra loro delle diverse etiche laiche e religiose e, nello stesso tempo, di far confluire la diversità delle condizioni di laici e di cattolici, o di credenti e di non credenti, nell'unica categoria formata dai cittadini (accomunati, tutti, da eguale dignità e pari libertà di fruizione dei diritti costituzionalmente garantiti). Al riguardo si veda **A. SPADARO**, *Laicità e confessioni religiose: dalle etiche collettive (laiche e religiose)*



(come la pace, la prosperità, il benessere generale, la felicità), senza imporre una omogeneità assoluta di convinzioni ideologiche o di modi di vita²².

Per essere più chiari, la laicità dei pubblici poteri consente il riconoscimento dell'apporto positivo delle religioni verso l'obiettivo costituzionale della promozione della persona umana, ma parimenti del contributo offerto dagli orientamenti ideali di negazione della trascendenza, intesi come modi di essere di individui, diversi sotto il profilo della varietà dei loro convincimenti e, nello stesso tempo, uguali per dignità e fruizione delle libertà costituzionalmente garantite²³. L'imporsi di questa visione appare essere facilitata dal processo di emancipazione della laicità non solo dalla problematica dei nessi di essa con una particolare religione, ma anche dalla questione delle relazioni con tutti gli orientamenti spirituali genericamente intesi²⁴. Sganciando la nozione di laicità da un sistema di idee che conferisce alle religioni una posizione privilegiata rispetto alle concezioni del mondo e alle ideologie non religiose viene, inevitabilmente, a prodursi, grazie anche alla funzione di intermediazione giuridica dello Stato, la pacifica coesistenza di tutte le verità parziali e un dialogo continuo fra la varietà delle posizioni etiche socialmente rilevabili²⁵. Ciò in quanto

«[...] la democrazia è lo spazio pubblico entro cui tutti i cittadini, credenti, non credenti e diversamente credenti confrontano liberamente le loro opinioni e vivono i loro stili morali di vita, che sono riconosciuti come diritti tramite procedure consensuali di decisione, senza che prevalgano in modo autoritativo talune credenze o convincimenti su altri²⁶».

alla «meta-etica» pubblica (costituzionale), in *Annuario 2007. Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI*, Cedam, Padova, 2008, pp. 163-165.

²² **V. TOZZI**, *C'è una politica ecclesiastica dei governi. E la dottrina?*, in *Religione, cultura e diritto tra globale e locale*, a cura di P. PICOZZA, G. RIVETTI, Giuffrè, Milano, 2007, p. 171.

²³ **F. PIZZETTI**, *L'ordinamento costituzionale per valori*, in *Diritto «per valori» e ordinamento costituzionale della Chiesa*, a cura di R. BERTOLINO, S. GHERRO, G. LO CASTRO, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 23 e ss.

²⁴ **C. LUZZATI**, *Pluralismo, laicità e crisi della rappresentanza politica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 17 del 2017, pp. 3-4.

²⁵ **G. CASUSCELLI**, *Il pluralismo in materia religiosa nell'attuazione della Costituzione ad opera del legislatore repubblicano*, in *Diritto e religione in Italia. Rapporto nazionale sulla salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale*, a cura di S. DOMIANELLO, il Mulino, Bologna, 2012, pp. 23-29-

²⁶ Così **G. E. RUSCONI**, *Laicità ed etica pubblica*, in *Laicità. Una geografia delle nostre radici*, a cura di G. BONIOLO, Einaudi, Torino, 2006, p. 50.



3 – Fenomeno ateistico collettivo, eguale libertà e pluralismo ideale

Come si è avuto modo di argomentare, nell'ordinamento giuridico italiano, la disciplina costituzionale dei diritti fondamentali ha apprestato la garanzia della tutela dell'eguale libertà che, sulla scorta delle indicazioni interpretative fornite dalla Consulta (soprattutto a mezzo della citata sentenza n. 203 del 1989), ha fissato il diritto alla differenza e il rispetto del pluralismo ideal-confessionale come pilastri portanti del principio supremo di laicità dello Stato. Il pari godimento della libertà religiosa, così, è oggetto di tutela da parte dei pubblici poteri, affinché, nel libero e religiosamente equidistante mercato delle idee, ogni comunità possa proporre argomenti e, di conseguenza, rivendicare la propria identità collettiva.

Ciò detto, le odierne problematiche dell'ateismo evidenziano come, nella tutela della 'non credenza', il punto giuridico centrale venga a essere costituito dall'effettiva fruizione della libertà religiosa collettiva, così come disegnata dalla Carta costituzionale repubblicana e, poi, esaltata dal giudice delle leggi in diverse occasioni. Sotto questo profilo, l'esercizio, in condizioni di eguale libertà, dell'ateismo organizzato dovrebbe preludere, verosimilmente, a una estensione in favore delle proiezioni comunitarie della negazione del trascendente e delle istanze razionalistiche, nella loro generalità, delle stesse garanzie riservate alle organizzazioni confessionali²⁷. Infatti, atteso che tutte le scelte ideali direttamente connesse ai convincimenti personali interiori godono di pari dignità a livello costituzionale pure nella loro dimensione associativa, è evidente un'attrazione nelle tutele predisposte dalla Carta fondamentale anche delle più diverse espressioni collettive dell'ateismo. Ciò dal momento che gli esiti positivi raggiunti in riferimento all'eguale libertà tra credenti e non credenti sono destinati a valere «[...] anche per le relative organizzazioni di

²⁷ *Contra E. ROSSI, Le "confessioni religiose" possono essere atee? Alcune considerazioni su un tema antico alla luce di vicende nuove*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 27 del 2014, 15 settembre 2014, p. 9, per il quale «[...] se il costituente ha riconosciuto, con dovizia di previsioni, la dimensione religiosa come parte non secondaria dei diritti della persona, distinguendola dalla libertà di pensiero, di manifestazione del pensiero, di coscienza e altro ancora, ciò significa – deve significare – che la "religione" ha un proprio ambito specifico, non assimilabile a un generico sistema di pensiero: e, di conseguenza, che nel disegno costituente la confessione "religiosa" deve essere considerata altra cosa rispetto a una confessione "non-religiosa" o "a-religiosa", come anche a una "confessione" ideologica, filosofica, etica, ecc.».



riferimento, in modo da evitare che discipline riservate ad alcune di esse si risolvano in emarginazione per altre²⁸».

Tenuto conto, da un lato, della nozione, suggerita anche dalla giurisprudenza costituzionale, di libertà di religione e verso la religione e, dall'altro, dell'accennata eguaglianza di tutela di tutti gli orientamenti ideali, non può che derivare l'impossibilità di qualsivoglia approccio discriminatorio nei confronti delle espressioni comunitarie della 'non credenza'. Al contrario, deve ritenersi che il rapporto di strumentalità tra libertà individuali e collettive definito dalla Costituzione vada inteso nella direzione dell'applicazione delle medesime guarentigie fruibili dai gruppi religiosi organizzati anche per le formazioni sociali ideali a cui la persona umana volontariamente partecipa nell'intento di vedere concretizzati importanti aspetti delle proprie libertà fondamentali. Ciò nella convinzione per cui, sia nel caso dell'associazionismo confessionale che in quello delle manifestazioni comunitarie dell'ateismo, si è di fronte a entità preordinate alla soddisfazione delle esigenze di senso dei consociati, imponendosi per esse la fruizione e la tutela di una eguale misura di libertà, prescindendo da qualsiasi intervento dei pubblici poteri sul merito delle credenze professate²⁹.

Questa interpretazione del dato costituzionale appare essere confermata dall'analisi delle più recenti innovazioni normative adottate in sede sovranazionale europea. In particolare, grazie alle conquiste precettive che hanno contraddistinto la vita del Consiglio d'Europa e alle trasformazioni legislative che hanno interessato l'assetto ordinamentale dell'Unione Europea, si è di fronte alla positiva realtà di un incremento di tutele – determinato dal manifestarsi degli effetti della normativa eurounitaria – sulle disposizioni della nostra Carta costituzionale, contribuendo sia a una più efficace garanzia dei diritti fondamentali che a una loro più chiara esplicitazione. L'inserimento nell'ordinamento giuridico italiano delle fonti esterne, unitamente a

²⁸ Si esprime in tal senso **P. FLORIS**, *Ateismo e Costituzione*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2011, 1, p. 98.

²⁹ Cfr. **M. CROCE**, *La libertà religiosa nell'ordinamento costituzionale italiano*, in *Quaderni regionali*, 2012, p. 392, per il quale sarebbe opportuno che tutti i fenomeni individuali e collettivi interrogantisi sulla dimensione di senso (immanente e trascendente) dell'esperienza umana vengano valorizzati a mezzo di legislazioni generali. Nella misura in cui tali correnti di pensiero e le strutture organizzative di esse possano favorire il libero sviluppo della personalità individuale, deve ritenersi spettante ai singoli il compito dell'attribuzione di senso a esse e la loro riconduzione nell'alveo delle garanzie dell'art. 19 Cost. Ciò in virtù dell'asseverata incompetenza dello Stato nel valutare un fenomeno come religioso o meno e del conferimento di tale compito in capo all'autoqualificazione individuale e collettiva.



una puntuale applicazione di esse, ha influito, come è intuibile, sulla libertà di coscienza e sulle connessioni tra questa libertà e quelle di religione e di pensiero, legandole tutte nella logica di una medesima salvaguardia giuridica³⁰. Si è prodotto l'esito di un rinvigorimento del divieto di discriminazione per motivi di religione o di convinzione ideale (art. 14 Cedu e art. 21 della Carta di Nizza), «[...] al punto da rendere oggi davvero giuridicamente impossibile l'attribuzione di differente valore o dignità alle posizioni dei credenti e dei non credenti³¹» e con una più chiara puntualizzazione dell'eguale libertà di manifestazione o esercizio in forma collettiva delle credenze atee e agnostiche³².

Il concreto realizzarsi di questo feconda influenza interpretativa e implementatrice delle libertà fondamentali, protette dalle Costituzioni nazionali, a opera delle fonti normative dello spazio giuridico europeo, nella prospettiva di una coordinazione incessante, è efficacemente esemplificata dal dettato dell'art. 17 Tfu che ha operato una sostanziale equiparazione tra Chiese e comunità religiose, da un lato, e organizzazioni filosofiche e non confessionali, dall'altro. Com'è noto, nella confezione di questa norma, anche se l'avvicinamento posto tra fenomeni associativi di natura ideale, molto diversi tra loro, si è prestato a stabilire la conservazione delle prerogative nazionali quanto alla definizione del loro *status*, tuttavia, esso è stato utile agli organismi eurounitari per riconoscere l'identità e il contributo specifico tanto dei gruppi spirituali in senso stretto quanto dei movimenti di pensiero nella varietà delle loro forme espressive, al fine di attivare con tutti costanti e trasparenti canali di dialogo³³. Si sono, per questa via, poste le

³⁰ **M. PARISI**, *Politica e religione nel contesto multiculturale contemporaneo. Riflessioni sui percorsi della laicità italiana ed europea nello sviluppo dell'integrazione comunitaria*, in *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, vol. XXX (2014), pp. 421-440; **R. MAZZOLA**, *Pluralismo religioso in Europa e giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in *Ius Ecclesiae*, 2013, 1, pp. 46-54.

³¹ Così **P. FLORIS**, *Ateismo e Costituzione*, cit., p. 94.

³² Un esito che è imputabile al contributo arrecato dal complessivo diritto pubblico europeo delle religioni, derivante dalla continua e incessante integrazione e combinazione dell'ordinamento eurounitario con quello facente capo al sistema della Consiglio d'Europa e della Cedu. In proposito **F. ALICINO**, *Costituzionalismo e diritto europeo delle religioni*, Cedam, Padova, 2011, pp. 95 e ss.

³³ Per la prima volta, probabilmente, in un documento giuridico di natura paracostituzionale, quale risulta essere il Trattato di Lisbona, religioni e ateismi hanno ottenuto un riconoscimento non solo come diritti della persona umana e dei cittadini europei, ma anche con riferimento alle organizzazioni cui possono dar luogo. L'Unione Europea ha inteso collocare sullo stesso piano le Chiese e comunità o associazioni religiose, da un lato, e le organizzazioni filosofiche e non confessionali, dall'altro. In sostanza, la confezione dell'art. 17 Tfu è indicativa di un approccio



basi per la definizione di un impegno dell'Unione Europea alla protezione del fenomeno religioso e areligioso sul piano della sua dimensione collettiva, arricchendo il già avvenuto riconoscimento delle libertà di coscienza, di religione e di convinzione dei singoli³⁴.

aperto e neutrale degli organismi comunitari verso il fenomeno ideal-religioso nella sua dimensione associativa. L'ampiezza e la genericità delle denominazioni utilizzate (Chiese, associazioni, comunità religiose, organizzazioni filosofiche e non confessionali) è tale da non fissare relazioni gerarchiche di sorta tra le diverse entità ideali e spirituali considerate e da non determinare forme di precedenza nelle possibili interlocuzioni con le istituzioni europolitane. Una considerazione che è stata fatta propria anche dal Mediatore Europeo che ha avuto modo di interpretare la portata della norma in occasione della decisione resa il 25 gennaio 2013, a mezzo della quale ha accertato un caso di cattiva amministrazione di cui si è resa responsabile la Commissione Europea per avere agito, nel quadro dei rapporti previsti e disciplinati dall'art. 17 Tfeue, opponendo un'erronea (interpretazione, e quindi) applicazione di questa disposizione alle legittime richieste provenienti da un'organizzazione non confessionale. Cfr. **M. PARISI**, *L'articolo 17 del Trattato di Lisbona alla prova. Verso una road map per il dialogo con i gruppi religiosi ed ideali?*, in *Dir. Eccl.*, 2013, 3-4, p. 640; **M. TOSCANO**, *La decisione del Mediatore europeo del 25 gennaio 2013: un passo avanti verso un'applicazione efficace dell'art. 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 5 del 2014, 10 febbraio 2014, pp. 7 e ss. Più ampiamente, sull'importanza dell'art. 17 Tfeue e sulle sue plurime ricadute in termini di sistemazione normativa dei diritti ecclesiastici nazionali, si veda **A. LICASTRO**, *Unione Europea e «status» delle confessioni religiose. Fra tutela dei diritti umani fondamentali e salvaguardia delle identità costituzionali*, Giuffrè, Milano, 2014.

³⁴ La piena legittimità della proiezione associativa dell'ateismo è indice della consapevolezza del fatto che l'Unione Europea, come organizzazione sovranazionale, non ha una religione preferita, pur non essendo contraria alle religioni in sé considerate. Ovvero, l'Europa, considerata come istituzione internazionale, non è «[...] atea ma è a-teista. Non è, cioè, contro i teismi: per il semplice fatto che non si pone il problema di Dio. Ma neppure è positivamente agnostica. È separata dal fenomeno sociale a finalità religiosa». Ciò, però, non manifestando disinteresse per le manifestazioni sociali delle singole confessioni, con le quali si apre al dialogo, in modo regolare e con formalità trasparenti, alla pari del confronto che viene attivato, negli stessi termini, con le associazioni di libero pensiero e della 'non credenza'. Questa positiva attitudine degli organismi europolitani alla discussione con le confessioni religiose e le associazioni ideali si può ben comprendere tenendo conto che, dallo studio di tutte le vicende storiche continentali e delle «[...] fonti del diritto europeo si ricava un, ancorché non espresso, principio di non identificazione in primo luogo con le religioni positive, in particolare quelle cristiane che ne hanno accompagnato la storia, ma contemporaneamente anche con gli ateismi e gli agnosticismi». Così, l'Europa unita, nel rispettare le diversità culturali e religiose dei suoi popoli, non ha una religione ufficiale e non privilegia un orientamento confessionale maggioritario o tradizionale, ma valorizza ugualmente tutti gli apporti ideali e tutte le opzioni culturali, anche nella loro dimensione collettiva. Cfr. **N. COLAIANNI**, *Religioni e ateismi: una complexio oppositorum alla base del neo-separatismo europeo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., giugno 2011, pp. 2-3; **V. TOZZI**, *Persone, Chiese e Stati nell'evoluzione del fenomeno europeo*, in *Le organizzazioni religiose nel processo costituente europeo*, a cura di M. PARISI, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2005, pp. 9-18.



In sostanza, è verosimile ritenere che l'art. 17 Tfu possa operare in funzione antidiscriminatoria a livello dei singoli ordinamenti nazionali, orientandone le specifiche normative a sviluppare in termini paritari la protezione della libertà di convinzioni ideali e religiose, estendendone il potenziale espressivo anche in favore delle entità collettive atee³⁵. Ciò pure al netto della constatazione per cui il dettato della citata norma del Trattato di Lisbona non arrivi a prefigurare obblighi cogenti di completa assimilazione tra i gruppi confessionali e le associazioni negatrici della trascendenza, tanto a livello di diritto sovranazionale quanto di diritto interno³⁶.

Ragionando oltre, avvalendosi proprio della spinta propulsiva offerta dalle normative introdotte a livello sovranazionale europeo, dovrebbe ritenersi plausibile l'estensione, quantomeno in sede applicativa, pure ai movimenti aggregativi fortemente rappresentativi della 'non credenza', delle indicazioni costituzionali prefigurate per le organizzazioni confessionali e ospitate nell'art. 8 della Carta. In tale norma sono disegnati istituti e garanzie rinviati a un ordine di

³⁵ Le più recenti acquisizioni normative che hanno interessato la fisionomia dell'ordinamento giuridico sovranazionale europeo potrebbero, verosimilmente, aiutare anche il nostro sistema laico e democratico nell'attività di reperimento dei «[...] criteri legittimamente adottabili per qualificare un'associazione, comunità o gruppo come confessione religiosa. La ricerca di paradigmi giuridici, in grado di inquadrare il fenomeno religioso nell'alveo delle categorie apprestate dalle discipline giuspubblicistiche, come quella di associazione genericamente intesa o l'altra di confessione religiosa - se si allarga l'orizzonte in una prospettiva che guardi al diritto comunitario - si può compiere nella consapevolezza che gli ordinamenti non possono più, semmai lo sono stati, considerarsi recinti chiusi. Soprattutto quelli dell'Europa occidentale si sono riconosciuti su vincoli e legami fondati non soltanto su ragioni di carattere economico e politico, ma, altresì, di carattere spirituale e culturale, perché radicati in "valori comuni", anche se messi duramente alla prova, dal raffronto con movimenti approdati da oltreoceano e subito europeizzati». Così **A. MANTINEO**, *Associazioni religiose e "nuovi movimenti" religiosi alla prova del diritto comune in Italia e del diritto comunitario*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., luglio 2011, pp. 3-4. In questo ordine di idee anche **M. MIELE**, *Confessioni religiose, associazioni atee, intese. A proposito di Corte cost., 10.3.2016, n. 52*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2016, 10, p. 1376.

³⁶ **D. BILOTTI**, *L'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR), membro associato della International Humanist and Ethical Union, come soggetto stipulante un'intesa con lo Stato, ex art. 8, III Cost.*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., luglio 2011, pp. 7-8, evidenzia come la previsione, nell'ambito del Trattato europeo del 2007, di disposizioni similari per i gruppi confessionali e per le organizzazioni filosofiche di matrice non confessionale non determini impegni stringenti in tal senso a livello di normative internazionali e, soprattutto, di legislazione interna, dato che la Costituzione italiana prevede il ricorso alla definizione dei rapporti tra lo Stato e le organizzazioni confessionali sulla base di accordi bilaterali, successivamente legislativamente recepiti.



interessi (costituzionalmente privo di una specifica definizione) distinto da quello dello Stato e del suo ordinamento giuridico³⁷, quale certamente è l'ordine a cui afferiscono le organizzazioni di matrice ateistica³⁸ nella misura in cui esse esprimono un'organica concezione dell'esistenza umana, del mondo, dei principi etici e delle posizioni individuali rispetto agli interrogativi coscienziali, proprio come è nel modo di essere dei gruppi confessionali³⁹. Una riflessione del genere si

³⁷ Vale la pena di rilevare come la categoria delle 'confessioni religiose', menzionata nel comma I dell'art. 8 Cost., sia il frutto di una genesi empirica determinatasi sulla base del modello costituito dalla Chiesa cattolica. Si è di fronte a una invenzione normativa costituzionale che «[...] ha generato una nuova categoria di formazioni sociali religiose, ma nessuna norma, anche ordinaria, ne definisce legalmente i caratteri costitutivi. Cosicché, la classificazione dei soggetti in essa inquadrabili, invece di essere frutto dell'applicazione di un dato legale, è una scelta discrezionale e quindi politica, operata dal Governo. Parte della dottrina e alcune recenti leggi, hanno anche inventato la categoria delle 'confessioni religiose prive d'intesa', generando un'ancora più vaga e fantasiosa figura giuridica, la cui indeterminatezza è funzionale a incrementare ulteriormente il tasso di discrezionalità politica dei soggetti in essa inquadrabili. L'uso spregiudicato della denominazione di 'confessione religiosa', nella vigenza della legge n. 1159 del 1929, ripristina sotto mutato nome la gerarchia fra i 'culti ammessi nello Stato' e la 'religione dello Stato', relegando all'esclusione ogni altra soggettività religiosa che non sia almeno riconosciuta in base alla legge vigente». In questi termini **V. TOZZI**, *Le trattative per la stipulazione delle 'intese'*, in *Dir. Eccl.*, 2015, 1-4, pp. 60-61. Identiche valutazioni pure in **M. CROCE**, *La nozione di confessione religiosa alla prova dell'ateismo organizzato nel contenzioso U.A.A.R.-Governo in merito alla richiesta di un'intesa ex art. 8, comma 3, Cost. (T.a.r. Lazio, Sezione Prima, sentenza 03 luglio 2014, n. 7068)*, in *Nel diritto*, Rivista telematica (www.neldiritto.it), 11, 2014, dicembre 2014, p. 2192.

³⁸ *Contra* **A. LICASTRO**, *Una legge per la libertà di coscienza e di religione*, in *La legge che non c'è. Proposta per una legge sulla libertà religiosa in Italia*, a cura di R. ZACCARIA, S. DOMIANELLO, A. FERRARI, P. FLORIS, R. MAZZOLA, il Mulino, Bologna, 2019, p. 310, per il quale «[...] alle associazioni ateistiche, salvi alcuni riconoscimenti particolari, continuano ad applicarsi le garanzie previste dal diritto comune, data l'impossibilità di rivendicare un loro radicamento in un 'ordine' distinto da quello dello Stato, che continua ad essere visto come tratto qualificante dei gruppi aventi finalità di religione o di culto».

³⁹ Pur senza aderire all'ipotesi proposta di un'applicazione estensiva delle indicazioni dell'art. 8 della Carta, nello stesso ordine di idee sembra andare, in sostanza, anche la proposta di operare una chiara parificazione tra credenze fideistiche e non fideistiche, così da favorire una interpretazione delle garanzie antidiscriminatorie costituzionalmente offerte dagli artt. 19-20 «[...] fino a ricomprendere una pluralità di patrimoni assiologici. Tale orientamento valorizzerebbe la tutela di tutti i soggetti (individuali o collettivi) contro il rischio di forme di trattamento discriminatorio, evitando di irrigidire il recinto della religiosità. Questa lettura integrata dei principi di neutralità/laicità statale e di non-discriminazione si muoverebbe pertanto verso l'eliminazione di forme di trattamento privilegiario a favore degli ordini confessionali rispetto ad esperienze dello spirito che non si prestano ad essere facilmente inquadrare nell'ambito della religiosità



presta a confermare quanto già anticipato, ovvero la consapevolezza per cui teismo e ateismo vengono a costituire i due poli di una stessa esperienza umana, ed è in ragione di ciò che essi vanno contestualmente tutelati e in forme egualitarie, pure nelle loro proiezioni associative e attraverso strumenti normativi qualificati alla valorizzazione delle loro rappresentazioni comunitarie apicali.

In questo senso, non va dimenticato come possa concorrere a sostenere la tesi di una possibile applicazione delle indicazioni costituzionali in materia religiosa, complessivamente considerate, alle organizzazioni degli interessi dei non credenti la constatazione del carattere non sempre dirimente (almeno in termini relativi) dell'esclusivo riferimento al 'divino' quale parametro privilegiato per l'individuazione di una confessione religiosa. Infatti, questo elemento appare, ormai, non più concludente quanto alla ricorrenza della qualificazione giuridica delle organizzazioni confessionali, dal momento che l'esperienza contemporanea degli accordi conclusi ai sensi del comma III dell'art. 8 della Carta costituzionale ha conosciuto la definizione di intese con i movimenti buddisti (legge n. 245 del 31 dicembre 2012, relativa all'accordo con l'Unione Buddhista Italiana; legge n. 130 del 28 giugno 2016, relativa all'accordo con l'Istituto Buddhista Italiano 'Soka Gakkai') e induisti (legge n. 246 del 31 dicembre 2012, concernente l'accordo con l'Unione Induista Italiana), che vengono a caratterizzarsi come gruppi spirituali non individuanti un essere trascendente al centro della loro personale speculazione religiosa⁴⁰. Allo stesso modo, può menzionarsi la vicenda della legittimazione per via giudiziaria di una organizzazione confessionale che ha visto come protagonista la Chiesa di Scientology. Come è noto, in conclusione della *querelle* legale intorno al possibile conferimento della qualifica di confessione religiosa in favore di questo movimento

tradizionale». Così **A. MADERA**, *La nozione di confessione religiosa nel prisma della giurisprudenza: un'analisi dell'ordinamento giuridico italiano*, in *Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società*, a cura di P. CONSORTI, Pisa University Press, Pisa, 2019, pp. 342-343.

Nella stessa linea 'mediana' di pensiero anche **F. ALICINO**, *I problemi pratici e attuali della libertà religiosa*, in *La legge che non c'è. Proposta per una legge sulla libertà religiosa in Italia*, cit., p. 239, per il quale la menzionata ipotesi del varo di una legge generale sulla libertà religiosa potrebbe costituire lo strumento utile per una interpretazione del combinato disposto degli artt. 19 e 20 tale da favorire l'applicazione delle garanzie di libertà ivi contemplate a beneficio delle istituzioni e delle associazioni svolgenti attività di interesse generale e di promozione sociale, comprese quelle filosofiche e non confessionali.

⁴⁰ **M. PARISI**, *Associazionismo ateista e accesso all'Intesa con lo Stato. Riflessioni a margine della sentenza n. 7068 del 2014 del Tar Lazio*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 36 del 2014, p. 13.



filosofico e di pensiero, sia la Corte di Cassazione (con la sentenza n. 1239 dell'8 ottobre 1997) che la Corte d'Appello di Milano (con la pronuncia n. 4780 del 5 ottobre 2000) hanno concluso per la ricorrenza dei caratteri identificativi propri dei movimenti confessionali in capo a Scientology⁴¹, benché tale entità collettiva venisse a connotarsi per l'assenza di un culto della divinità e per la mancanza di una dottrina basata sull'elemento della trascendenza⁴².

Peraltro, com'è noto, l'attualità di questo dibattito (sia dottrinale che giurisprudenziale) intorno alle concrete *chances* giuridiche di considerazione della professione collettiva degli interessi spirituali ateistici alla stregua di quelli confessionali *tout court*, da cui deriverebbe la regolazione dei rapporti tra le organizzazioni strutturate della 'non credenza' e lo Stato utilizzando lo strumento costituzionale della legislazione bilateralmente convenuta, è stata dimostrata dalla sentenza n. 52 del 10 marzo 2016⁴³. Per suo mezzo, il giudice delle leggi, sulla base di un discutibile equilibrismo interpretativo⁴⁴, nell'escludere la

⁴¹ R. SARACINO, *Scientology tra libertà religiosa e diritto comune*, in *Dir. Eccl.*, 2001, 3, pp. 112 e ss. Più ampiamente si rinvia a G. CAROBENE, *Scientology tra religione e sanzione*, Liguori Editore, Napoli, 2012.

⁴² La fluidità dei confini identitari e la necessità che, ormai nella «[...] società delle molte culture e delle molte religioni», il concetto di confessione religiosa venga a includere anche le nuove declinazioni collettive della spiritualità sono ben rappresentate, come si è argomentato, dall'esperienza di Scientology e del buddismo, che vengono a porsi come confessioni appartenenti «[...] all'ampia categoria di movimenti (non solo extracristiani, ma anche) extrateisti o a-teisti». È questo, innanzitutto, il caso di Scientology che, pur autodefinendosi come Chiesa e adottando una organizzazione interna di carattere gerarchico di matrice ecclesiale, si pone «(...) fuori non solo dell'orbita ecclesiale cristianamente intesa ma anche, in misura rilevante, dalla stessa credenza nella divinità. Va, infatti, considerato che il credo ha a oggetto i diritti dell'uomo, piuttosto che la divinità [...]», in mancanza di un rapporto personale del 'divino' con gli individui, «[...] impegnati piuttosto in un autoperfezionamento: al centro, come in molte religioni orientali, è l'illuminazione personale, il livello di consapevolezza spirituale (l'*auditing*) e l'addestramento di Scientology. In questo senso la confessione si avvicina al buddismo [...], che si pone senz'altro nella categoria della confessioni che non praticano necessariamente il culto verso una divinità: una formazione sociale a-teista, nel senso che essa, pur non negando tematicamente l'esistenza di divinità, comunque se ne disinteressa e presta attenzione piuttosto ai tre gioielli Buddha, Dharma e Sangha. A differenza delle religioni occidentali il buddismo non ha un patrimonio dottrinale in cui credere e non ha, quindi, un insegnamento [...]». Così N. COLAIANNI, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose*, il Mulino, Bologna, 2006, pp. 109-114.

⁴³ In proposito si rinvia ai contributi dottrinali ospitati in *Bilateralità pattizia e diritto comune dei culti. A proposito della sentenza n. 52/2016*, a cura di M. PARISI, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017

⁴⁴ M. PARISI, *Discrezionalità politica del Governo e bilateralità pattizia: più ombre che luci nella sentenza n. 52 del 2016*, in *Dir. Eccl.*, 2015, 1-4, pp. 155-173.



sindacabilità giurisdizionale di qualsivoglia provvedimento governativo di diniego dell'avvio delle trattative per la stipulazione di un'intesa volta a regolare le esigenze specifiche di un dato movimento religioso istante, ha finito per legittimare la prassi della selezione discrezionale degli interlocutori governativi, accentuando il carattere tutto politico dell'esclusione delle organizzazioni spirituali eterodosse (basti pensare all'Islam, ad esempio) e di quelle afferenti al mondo della miscredenza dai benefici derivanti dall'ammissione al diritto negoziale con lo Stato⁴⁵.

Ciò detto, un ordinamento giuridico laico ma, al contempo, garante dell'effettività dei diritti di libertà dovrebbe assicurare una piena eguaglianza nella fruizione delle guarentigie costituzionali, che vanno rese concrete a beneficio non solo delle diverse confessioni religiose, ma anche delle strutturate organizzazioni ideali della miscredenza. Tenuto conto che i pubblici poteri sono tenuti a dichiararsi e a operare in forme di assoluta neutralità tanto verso i gruppi spirituali quanto nei riguardi dei movimenti ateistici, non può che escludersi l'esistenza di una libertà veramente uguale ove le condizioni di esercizio di essa risultino essere differenti per i vari soggetti ideali in campo⁴⁶.

Sebbene non si possano nascondere le difficoltà tecniche⁴⁷ e pratiche⁴⁸ di includere le organizzazioni ateistiche nel novero delle

⁴⁵ Si pensi, innanzitutto, ai sostegni finanziari diretti e indiretti, rappresentati dalla fruizione dell'otto per mille, delle erogazioni liberali in danaro da parte dei fedeli (incentivate, grazie al meccanismo dell'evasione fiscale di esse), dell'esenzione Ici/Imu per gli immobili adibiti a luoghi di culto e dal godimento di vari altri benefici economici diffusi (previsti, anche sulla base del presupposto dell'avvenuta conclusione di un accordo con lo Stato, da leggi unilaterali e presentati come forme dell'interventismo pubblico per la promozione della libertà religiosa dei cittadini, in attuazione del comma II dell'articolo 3 della Carta costituzionale). Si tratta di misure che sono a elevato rischio di violazione dei principi di eguaglianza, laicità e libertà di coscienza dei terzi non beneficiari, e che determinano diversi interrogativi in ordine alla ragionevolezza delle stesse disposizioni promozionali varate. Al riguardo cfr. **G. DI COSIMO**, *Alla ricerca delle confessioni religiose*, in *Dir. Eccl.*, 1998, 2, p. 433; **A. GUZZAROTTI**, *L'accesso al «mercato religioso» in Italia. Note critiche sul finanziamento delle confessioni religiose*, in *Dir. Eccl.*, 1997, 1, pp. 416 e ss.

⁴⁶ Sarebbe, quindi, da guardare con favore la prospettiva di considerazione delle norme costituzionali in materia religiosa come cornice di un 'diritto comune' dei culti e delle forme aggregative degli interessi ideali, nell'ambito del quale l'adozione di regole particolari verrebbe a determinarsi solo per la salvaguardia di specifiche esigenze di libertà indicate dalle stesse soggettività spirituali e di pensiero. Cfr. **F. ONIDA**, *A vent'anni dal Concordato. «Quale separatismo, oggi?»*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2004, 1, p. 62.

⁴⁷ Purtroppo, l'assetto disegnato dagli artt. 7 e 8 della Carta costituzionale non si presta a favorire le aspettative di riconoscimento e di legittimazione giuridica



confessioni religiose strettamente intese, la possibile applicazione ai movimenti areligiosi di tutte le tutele costituzionali disegnate per l'associazionismo spirituale strutturato – anche a mezzo di una interpretazione evolutiva e progressista del dato costituzionale che potrebbe essere offerta dalla (ormai da anni) discussa e attesa legge organica in materia di libertà religiose – non andrebbe ritenuta eccentrica nel momento in cui, come si è sostenuto, la legislazione prodotta in sede sovranazionale europea pone una relazione di forte continuità tra la fenomenologia sociale religiosa e quella ateistica⁴⁹. Una

avanzate dai gruppi ateistici, nel momento in cui l'attenzione si focalizza sulle scelte lessicali adottate dal legislatore costituente. Oltre a ciò, un'ulteriore difficoltà è rappresentata, come è intuibile, dalla previsione di strumenti di cooperazione tra pubblici poteri e organizzazioni confessionali, come i concordati e le intese, che si basano sul presupposto del riconoscimento della qualifica di 'confessione religiosa' fissando «[...] la rilevabilità di elementi (quelli, poi, posti dall'attività interpretativa della Corte di Cassazione e della Consulta) che non sarebbe possibile individuare in tutte le formazioni sociali spiritualmente caratterizzate. Ne deriva che i soggetti che ne sono privi risultano non conformi rispetto al modello immaginato da questo micro-settore della normativa costituzionale e, pertanto, incorrono nell'esclusione da quanto, in termini di libertà e di benefici, le relazioni dirette con lo Stato garantiscono alle sole confessioni religiose». Così **M. PARISI**, *Associazionismo ateista e accesso all'Intesa con lo Stato. Riflessioni a margine della sentenza n. 7068 del 2014 del Tar Lazio*, cit., p. 15.

Sotto questo profilo anche **M.C. FOLLIERO**, *La 'forma' attuale della laicità e la (legge sulla) libertà religiosa possibile*, in *Dir. Eccl.*, 2007, 1-2, p. 103, la quale rileva come i criteri di riconoscimento legale delle esperienze religiose collettive siano stati individuati (dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale nell'esame e nell'applicazione concreta delle prescrizioni della Carta fondamentale) avendo come parametro di riferimento, in sostanza, gli elementi caratteristici dei gruppi spirituali tradizionalmente presenti sulla scena sociale nazionale. Ciò, unitamente al segnalato dato rappresentato dalle opzioni lessicali preferite dal legislatore costituente (che ha voluto prioritariamente considerare le soggettività religiose teiste), ha dato luogo a una effettiva esclusione delle realtà spirituali con differente *identikit* e alla conseguente complessità tecnica di una estensione a esse delle norme costituzionali concernenti le confessioni religiose.

⁴⁸ Dal punto di vista pratico, l'assimilazione dei movimenti ateistici alle organizzazioni confessionali potrebbe determinare, nella prassi, l'affermazione di una *laïcité ecclésialisée*, per cui le organizzazioni della miscredenza verrebbero a essere considerate non più come 'convinzioni tra le altre convinzioni', presenti nel libero mercato delle idee, ma come 'convinzioni tra le altre Chiese'. Ovvero, il pericolo paventato sarebbe quello di una clericalizzazione delle organizzazioni filosofiche, senza che venga – contestualmente – a risolversi il problema della forte presenza e del ruolo preponderante svolti dalle Chiese (cristiane, in particolare) nell'organizzazione sociale, nel dibattito pubblico e nell'assunzione delle scelte di politica legislativa. Cfr. **N. COLAIANNI**, *L'Europa di chi non crede*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 5 del 2019, p. 6.

⁴⁹ L'evoluzione della società in senso multiculturale e plurireligioso sembra sollecitare, nel quadro di un pieno riconoscimento della libertà di organizzazione e di azione spettante a tutte le formazioni sociali, non solo la valorizzazione delle finalità



connessione che viene sostenuta non solo in riferimento alla dimensione individuale, ma anche per quanto concerne la realtà delle esperienze collettive, concorrendo a sostenere la menzionata esigenza di rispetto e di tutela delle organizzazioni dei credenti e non credenti, sia a livello di concreta realizzazione delle indicazioni costituzionali in tema di libertà ideali che in sede di applicazione delle tutele apprestate alla dimensione collettiva del credo positivo⁵⁰. Ciò, nella convinzione per cui «[...] l'utilizzo dell'unità di misura delle convinzioni di coscienza, e della connessa libertà di coscienza, permette di configurare una grande categoria delle manifestazioni dello spirito umano (filosofiche, religiose, morali, ecc.), rispetto alle quali vige il principio della pari dignità della coscienza che non tollera differenziazioni di trattamento⁵¹».

religiose strettamente intese, ma (come si è già argomentato facendo riferimento al diritto eurounitario) pure di quelle filosofiche e non confessionali. Ciò in modo da assicurare a tutte gli aggregati sociali vocazionalmente indirizzati oltre l'immanenza della realtà politica contingente l'opportunità di esercitare effettivamente ed efficacemente i diritti di libertà che, in concreto, trovano solo forme di precaria attuazione. Tale obiettivo potrebbe essere, in modo valido, assolto da una legge generale sulla libertà religiosa, tale da favorire una più piena attuazione del dato costituzionale, sulla base della specificazione della portata e dell'ambito di applicazione delle norme disciplinanti il quadro complessivo in tema di tutela e fruizione delle guarentigie di libertà religiosa. Peraltro, va anche detto come non appaia più rinviabile una chiara riassunzione, da parte del Governo e del Parlamento, del loro naturale ruolo di organi democraticamente chiamati alla responsabilità politica dell'articolazione (in senso realmente pluralistico) della materia delle libertà ideali e spirituali, al fine di poter dare pieno ed egualitario diritto di cittadinanza a tutte le istanze di libertà (religiosa o areligiosa). In proposito **V. TOZZI**, *Dottrina e studio del regime giuridico civile della religione*, in *Gli insegnamenti del diritto canonico e del diritto ecclesiastico dopo l'Unità d'Italia*, a cura di M. MIELE, il Mulino, Bologna, 2015, pp. 295-303. Più ampiamente, su questo tema, si vedano i contributi presenti nelle opere *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, a cura di V. TOZZI, G. MACRÌ, M. PARISI, Giappichelli, Torino, 2010; *Dalla legge sui culti ammessi al progetto di legge sulla libertà religiosa*, a cura di G. LEZIROLI, Jovene Editore, Napoli, 2004; *La legge che non c'è. Proposta per una legge sulla libertà religiosa in Italia*, a cura di R. ZACCARIA, S. DOMIANELLO, A. FERRARI, P. FLORIS, R. MAZZOLA, il Mulino, Bologna, 2019

⁵⁰ Ne è testimonianza la nascita di movimenti organizzati, come l'Associazione per lo Sbattezzo e la stessa UAAR, che hanno contribuito a trasformare, gradualmente, gli atti individuali di contenuto ateistico in fenomeno collettivo, anche come forma di propaganda per mezzo della quale evidenziare l'intento dell'associazionismo laico e ateista di essere riconosciuto giuridicamente quale forma organizzata di tutela degli specifici interessi dei non credenti. Cfr. **G. CIMBALO**, *L'appartenenza religiosa tra apostasia, divieto di proselitismo e ricerca d'identità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., settembre 2011, p. 13.

⁵¹ Così **G. DI COSIMO**, *Alla ricerca delle confessioni religiose*, cit., pp. 435-436.



4 - Il libero esercizio della propaganda come strumento irrinunciabile di realizzazione della dimensione comunitaria della miscredenza

Come si è argomentato, la problematica dell'effettiva parità di tutela delle diverse esigenze e delle differenti posizioni in materia di religione ha alimentato un significativo dibattito in ordine alla congruità delle formule costituzionali poste a garanzia dei diritti collettivi degli atei e, in particolare, delle associazioni più significative in termini di rappresentanza della 'non credenza' militante. In riferimento a esse, proprio sulla base dell'accennata ipotesi di una considerazione unitaria a livello costituzionale delle guarentigie di libertà delle organizzazioni religiose e dei gruppi di natura filosofica e non confessionale, va considerata la questione dell'esercizio del diritto di propaganda del pensiero ateo.

Non vi sono dubbi sul fatto che la libera diffusione del pensiero, nelle forme della propaganda in materia religiosa, espliciti una funzione sostanziale nel quadro dei diritti fondamentali (e del loro contenuto valoriale) che contribuiscono a definire la fisionomia laica e pluralista dell'ordinamento repubblicano. L'art. 19 della Carta costituzionale, pur operando un espresso riferimento al diritto di propaganda religiosa, non ha offerto una chiara concettualizzazione delle attività riconducibili al diritto di promozione delle informazioni religiose e areligiose. Tuttavia, questa deliberata ritrosia del legislatore costituente si è prestata a favorire l'intervento dell'interprete nel proporzionare, in termini garantistici, il contenuto della propaganda religiosa rispetto alla possibile mutevolezza dei contesti socio-giuridici⁵².

Ciò ha consentito una più ricca articolazione del concetto di proselitismo di matrice spirituale, che dal semplice riferimento alle azioni di diffusione e di comunicazione degli argomenti a sostegno di specifiche tesi (al fine di modificare le opinioni degli interlocutori e indurne l'adesione al messaggio religioso alternativo, promosso avvalendosi, in sostanza, delle facoltà presupposte dalla mera discussione), si è venuto modificando in senso evolutivo. Sulla base di una corretta lettura delle potenzialità insite nell'art. 19 della Carta repubblicana⁵³, il proselitismo si è arricchito con la considerazione di

⁵² J. PASQUALI CERIOLI, *La libertà di propaganda in materia religiosa nel «tempo della sicurezza»: una prospettiva teorica*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2019, 2, p. 242.

⁵³ Si veda A. FUCCILLO, *L'attuazione privatistica della libertà religiosa*, Jovene Editore, Napoli, 2005, pp. 61-63, ove si segnala l'ampiezza contenutistica e di riferimenti oggettivo-materiali dell'art. 19, che viene a configurarsi come una disposizione densa di piani di tutela giuridica per le aspettative di libertà contemplate e di forti interrelazioni con il complessivo progetto costituzionale repubblicano. In questo senso, quindi, la norma si compone di un ventaglio di facoltà che si



qualsivoglia attività atta a sostenere una determinata dottrina (per convogliare intorno a essa il più ampio consenso possibile), utilizzando tutti i possibili strumenti di comunicazione e in forme coordinate tra loro⁵⁴. Ragionando in questi termini, ne consegue che il diritto, fruibile tanto dai singoli quanto dalle formazioni sociali, di diffondere liberamente i propri convincimenti religiosi e areligiosi viene a implicare il tacito diritto di accesso, in forme egualitarie, a tutti i mezzi di divulgazione del pensiero, considerando in tale novero anche le più diverse forme di pubblicità (strumentali al raggiungimento di una platea indefinita di destinatari).

Ciò su cui è necessario insistere con forza, quindi, è che, sulla base dell'ormai avvenuta acquisizione della tutela della 'non credenza' nell'ampia sfera della libertà di coscienza e di religione, le *chances* di incontrastata diffusione di tutti i convincimenti di natura ideale debbano essere estese alla professione in forma collettiva dell'ateismo, dell'agnosticismo, dell'indifferentismo e di qualsivoglia orientamento di pensiero negativo della trascendenza. Per essi qualsiasi strumento divulgativo potrebbe e dovrebbe essere lecitamente fruibile, con l'obiettivo di individuare nuovi adepti o con il fine di mera proposizione di una linea di pensiero (in assenza, ovvero, di intenti proselitici). Ciò nella convinzione per cui tutte le formazioni sociali di connotazione ideale (ricomprendendo, in questo ampio novero, le comunità confessionali come le organizzazioni filosofico-ateistiche) debbono poter fruire del diritto costituzionalmente garantito, attesa la vocazione pluralistica dell'ordinamento, all'utilizzo della comunicazione di massa per propagandare, senza arbitrari ostacoli di sorta, il proprio pensiero. Cospira in tal senso, anche, il principio della libertà assoluta del pensiero e della diffusione delle idee⁵⁵, che, nella

contraddistingue per una peculiare valenza sistemica, nella misura in cui esso implementa la concretizzazione del principio personalista. Sul punto anche **V. TOZZI**, *La libertà religiosa in Italia e nella prospettiva europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 35 del 2014, pp. 21-22.

⁵⁴ A mezzo di un'attualizzata considerazione dell'art. 19 Cost. e del suo esplicito riferimento alla propaganda, si è potuto abbandonare il mero (e vetusto) riferimento alla libera discussione in materia religiosa in favore di una visione delle attività di promozione delle idee religiose e areligiose molto ampia e inclusiva dei più vari sistemi di divulgazione (a fini persuasivi) dei messaggi proponibili, conformemente alla caratterizzazione aperta, democratica e pluralista dell'assetto societario e dell'ordinamento giuridico. Cfr. **J. PASQUALI CERIOLI**, *Propaganda religiosa: la libertà silente*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 75-77.

⁵⁵ In questo senso si esprimeva Renzo Laconi nel corso dei lavori dell'Assemblea Costituente, che, nell'esame delle disposizioni disegnate per la disciplina della fenomenologia sociale religiosa (individuale e collettiva), si esprimeva per la necessità di una statuizione, a livello costituzionale, della più ampia e incondizionata libertà di



misura in cui ha informato di sé lo spirito più genuino della Carta costituzionale, ha finito per svolgere un ruolo decisivo nell'esercizio della libertà di propaganda, intesa come la forma maggiormente qualificata di manifestazione dei convincimenti in materia spirituale⁵⁶.

L'ampiezza di riconoscimento e di conseguente tutela che vanno apprestati a beneficio del costituzionalmente asseverato diritto di propaganda teistica e ateistica si presta a costituire la misura dell'effettività della libertà di pensiero, di coscienza e di religione. A onta di ciò, come l'ordinanza n. 7893 del 2020 ha testimoniato, sono ancora numerose le difficoltà di accettazione sociale della propaganda delle convinzioni miscredenti, probabilmente a causa del perdurante «[...] retaggio indiretto di un certo semplicistico accostamento in chiave politica tra diffusione qualificata del credo negativo e pensiero anticlericale o comunista⁵⁷». Inoltre, unitamente a tale retropensiero atavico, cospira negativamente in favore di una piena legittimazione sociale della propaganda ateistica anche la sensazione di una (inesistente) minaccia per l'identità culturale e valoriale del Paese

espressione del pensiero e di comunicazione delle idee afferenti a sistemi ideologici indipendenti e differenti da quelli religiosi propriamente detti. In caso contrario, per il costituente di formazione politica comunista, la democrazia italiana avrebbe potuto correre il rischio di assumere la fisionomia non solo (e non tanto) di Stato confessionale, ma quella di Stato ideologicamente orientato. Richiama questo importante passaggio dell'attività redazionale dei Padri Costituenti **J. PASQUALI CERIOLO**, *Propaganda religiosa: la libertà silente*, cit., p. 71.

⁵⁶ La stretta correlazione esistente tra l'incondizionato riconoscimento della professione di fede e l'ampia chance di esercizio delle attività di propaganda oltre a influire notevolmente in termini di definizione teorica della libertà (positiva e negativa) di religione e di coscienza, ha inciso anche sulle dinamiche di inveramento della dimensione collettiva della religiosità e dell'areligiosità, con significative ricadute sulle azioni proselitiche poste in essere. Sotto questo profilo, si intende evidenziare come la libera professione delle convinzioni, a cui fa riferimento l'art. 19 della Costituzione, non può che presupporre una parimenti libera diffusione di esse anche in forme propagandistiche, non solo per la concretizzazione delle attività di insegnamento e di discussione, ma pure per fini di proselitismo e di reclutamento di nuovi adepti alla corrente ideologica e spirituale che i singoli e i gruppi possono legittimamente sostenere. In senso conforme **J. PASQUALI CERIOLO**, *Propaganda religiosa: la libertà silente*, cit., p. 75.

⁵⁷ Così **J. PASQUALI CERIOLO**, *Propaganda religiosa: la libertà silente*, cit., p. 79. Nello stesso ordine di idee anche **V. PETRUCCI**, *In cosa credono gli atei?*, in *Bilateralità pattizia e diritto comune dei culti. A proposito della sentenza n. 52/2016*, cit., p. 98, che rileva come «[...] lo Stato, gli Stati, continuino a guardare con una certa diffidenza la variegata galassia dell'ateismo; una prospettiva (quella atea) da tutelare certo, ma in subordine alle altre manifestazioni religiose, ritenute eticamente 'più nobili'».



costituita dalla molteplicità delle fedi, delle culture e degli stili di vita che contraddistinguono ormai la convivenza civile⁵⁸.

Proprio al fine di sciogliere i dubbi interpretativi del dettato costituzionale, viziati il corretto inquadramento e una equilibrata soluzione della vicenda amministrativa avente come protagonista l'UAAR, la Corte di Cassazione ha, innanzitutto, optato per una opportuna esaltazione delle scelte lessicali effettuate dal legislatore costituente nella confezione dell'art. 19, individuata (anche dagli ermellini) come la norma ordinatrice del complessivo progetto di politica religiosa definito nella Carta fondamentale. Il riferimento è all'impiego dell'avverbio 'liberamente' che ben si presta a operare da deterrente all'eventuale concretarsi di interventi dei pubblici poteri indirizzati a proporre una inaccettabile (e costituzionalmente illegittima) valutazione nel merito delle credenze ideali. Ciò, in particolar modo, ove l'arbitraria ingerenza pubblica venga a materializzarsi nelle forme dell'imposizione di vincoli e limitazioni all'esercizio della libertà di fede e di propaganda, costituenti ipotesi rispetto alle quali l'attitudine di salvaguardia delle specifiche garanzie costituzionali, validamente apprestata dal contenuto dell'art. 19, è destinata a esprimersi in tutto il suo potenziale. In questo senso, per la Suprema Corte la libera professione, costituzionalmente asseverata, è destinata a inverarsi anche a mezzo delle attività di comunicazione e di promozione delle idee che i singoli e i gruppi possono coltivare, nella logica per cui la realizzazione del pluralismo implica, di necessità, il confronto dialettico nell'arena pubblica dei diversi convincimenti di fede e delle varie posizioni ideologiche socialmente rilevabili.

Nell'ordinanza n. 7893 del 2020 viene, poi, enfatizzata la correlazione naturalmente esistente tra le indicazioni dell'art. 19 e quelle dell'art. 21 della Carta costituzionale, rilevandosi come, attraverso la continua osmosi tra le due norme, si realizzi la libera diffusione degli orientamenti ideali, avvalendosi di qualsiasi mezzo

⁵⁸ La tendenza alla polverizzazione sociale della diversità, con l'esponentiale moltiplicarsi di posizioni ideali e credenze religiose, propria dell'accentuato pluralismo contemporaneo, si va accompagnando a un atteggiamento (della società civile e delle istituzioni pubbliche) di sospetto e di mancanza di fiducia nei confronti delle soggettività eterodosse, prestandosi, potenzialmente, al concretarsi di ricadute negative per la conservazione della pacifica coabitazione tra i consociati (autoctoni e stranieri). Cfr. **M. PARISI**, *Laicità e gestione delle differenze nella democrazia costituzionale*, in *L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione dopo settant'anni*, a cura di M. DELLA MORTE, F.R. DE MARTINO, L. RONCHETTI, il Mulino, Bologna, 2020, pp. 91-92; **M.C. FOLLIERO**, *Multiculturalismo e aconfessionalità. Le forme odierne del pluralismo e della laicità*, in *Multireligiosità e reazione giuridica*, a cura di A. FUCCILLO, Giappichelli, Torino, 2008, p. 135.



(parola, scritto o altro) che si presti a concretare la manifestazione pubblica del pensiero. Sulla base di tale premessa, i giudici di legittimità hanno l'opportunità di riconoscere la natura di fattispecie a forma libera in capo all'attività di propaganda, così da ritenerla non vincolata alla veicolazione di messaggi di carattere propositivo o assertivo, ma pienamente atta alla enunciazione di formule comunicative di qualsiasi tipo, finanche prive di un supporto logico intellegibile⁵⁹. Ne è conseguita la convinzione della piena riconduzione nell'alveo delle garanzie apprestate dagli artt. 19 e 21 Cost, nella loro applicazione combinata, della propaganda pubblicitaria in forma grafica dei convincimenti ateistici, che non andrebbe ritenuta, per il solo fatto del suo modo di essere e della sua manifestazione pubblica, oltraggiosa o irrispettosa per quanti vivono 'in positivo' il rapporto con la trascendenza.

Proprio in riferimento a questo profilo, va evidenziato come la Suprema Corte, nel rinvenire nell'art. 19 della Carta costituzionale la primaria fonte di giustificazione normativa del diritto di propaganda (destinato, poi, a inverarsi nelle forme più diverse), abbia operato un esplicito riferimento al limite costituito dalla legge penale. Quest'ultima, e non di certo generiche motivazioni di opportunità, è chiamata a contenere l'esercizio delle attività propagandistiche della 'non credenza', che legittimamente possono concretarsi in una configurazione di forte critica degli orientamenti fideistici, ma mai nella veste di aggressione o vilipendio dei convincimenti religiosi da altri professati. Nell'opinione degli ermellini, in sostanza, è da ritenersi ammissibile l'esercizio di tutte le attività lecite di comunicazione propagandistica, di proselitismo e di procacciamento di nuovi adepti, essendo censurabile penalmente (ai sensi dell'art. 403 c.p.) solo i contegni di forte contrapposizione ai credi religiosi dei cittadini, tali da costituire offese chiare, dirette e gravi al godimento dei diritti tutelati dagli artt. 19 e 21 Cost., con uno svuotamento di fatto delle relative libertà fondamentali⁶⁰.

⁵⁹ J. PASQUALI CERIOLI, "Senza D". La campagna Uaar tra libertà di propaganda e divieto di discriminazioni, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 9 del 2020, p. 54.

⁶⁰ Sotto questo aspetto, se è vero quanto ha affermato il giudice delle leggi, ossia che nel modulare la tutela della libertà di culto occorre tenere in adeguata considerazione gli interessi costituzionali relativi alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla pacifica convivenza, è parimenti vero che, ancora nell'opinione della Consulta resa nella sentenza n. 63 del 23 febbraio 2016, il necessario bilanciamento di valori e interessi confliggenti deve sempre essere condotto nel rigoroso rispetto dei canoni di stretta proporzionalità. Cfr. G. CASUSCELLI, *Tutela penale del sentimento religioso, sicurezza e identità. I problemi delle minoranze etnico-religiose*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2019, 2, p. 228.



Ciò detto, probabilmente, in sede di richiamo della norma penale, sarebbe stato positivo che la Corte di Cassazione avesse colto l'occasione per evidenziare la perdurante mancata applicazione al sentimento religioso 'negativo' delle medesime garanzie che, invece, con la legge n. 85 del 24 febbraio 2006, sono fruibili dalle confessioni religiose nelle ipotesi di vilipendio. Una chiara presa di posizione rispetto a questa scelta del legislatore riformatore sarebbe stata opportuna, dato che, da un lato, la confezione del nuovo art. 403 c.p. (e delle norme successive in materia di reati di opinione) si presta a suscitare diverse perplessità in ordine alla conformità con il dettato degli artt. 3, 19 e 21 della Carta fondamentale⁶¹, e, dall'altro, essa può prestarsi a rinvigorire il pregiudizio (tanto delle potestà statali quanto della pubblica opinione) sugli orientamenti ideali di contenuto miscredente e sulle loro rappresentazioni nello spazio civile comune. Verosimilmente, ove nell'ordinanza n. 7893 del 2020 avesse trovato spazio una riflessione in questi termini, i giudici di legittimità avrebbero ulteriormente arricchito il loro (pur condivisibile) provvedimento con il destituire di qualsiasi fondamento le tesi tendenti a ritenere le espressioni pubbliche dell'ateismo come viziate da una carica di offensività intrinseca nei confronti del fideismo genericamente considerato. Tesi che, come è intuibile, non operano una distinzione tra le modalità concrete di realizzazione del pensiero ateista e che si prestano ad alimentare una interpretazione delle vigenti norme penali a salvaguardia della sensibilità religiosa nella logica di una loro

⁶¹ Il legislatore riformatore del 2006 non ha preso una posizione netta in riferimento al bene giuridico tutelato dai 'nuovi' delitti contemplati dagli artt. 403-405 c.p., originando dubbi in ordine all'adesione all'orientamento (dominante nella dottrina e nella giurisprudenza precedenti alla novella legislativa) secondo cui il bene giuridico tutelato dovesse essere il sentimento religioso, e non già la religione intesa come 'bene di civiltà'. Se, infatti, il legislatore fascista del 1930, attraverso gli artt. 402-405 e 724 c.p., aveva inteso tutelare la religione (cattolica) in sé, quale valore culturale e sociale, patrimonio di dogmi e principi, dopo l'avvento della Costituzione la dottrina e la giurisprudenza, invece, si sono fortemente impegnate nella ricerca di un bene giuridico per le offese nei confronti della sensibilità religiosa che risultasse compatibile con il volto laico, secolarizzato e pluralista, dell'Italia repubblicana. Come anticipato, all'esito di questa indagine, il bene individuato è risultato essere il sentimento religioso, inteso come una sorta di corollario del diritto, costituzionalmente riconosciuto, di libertà di religione. Ora, nel silenzio della legge n. 85 del 2006, sussistono diverse incertezze circa la conservazione di questo risultato, che sarebbe in grado di tutelare efficacemente un bene di rango costituzionale, nel bilanciamento col diritto di libera manifestazione del pensiero, e di smussare i possibili attriti tra i delitti di cui agli artt. 403-405 c.p. e gli artt. 19 e 21 Cost. Su questi temi **N. MARCHEI**, *"Sentimento religioso" e bene giuridico. Tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 50 e ss.



continuità con l'impianto ideologico delle pregresse (e ormai superate) disposizioni di epoca fascista.

Al netto di questa notazione, va, tuttavia, espressa soddisfazione per il complesso degli orientamenti posti dalla Corte di Cassazione nella risoluzione della vicenda giudiziaria veronese, che ha avuto come protagonista la massima organizzazione italiana di coagulo degli interessi ateistici. Infatti, non si può trascurare l'importanza dell'esplicito riferimento al diritto antidiscriminatorio (sia nazionale che eurounitario) e all'esigenza di concreta realizzazione delle condizioni atte al riconoscimento della parità di trattamento dei movimenti della 'non credenza', specificamente in relazione all'assenza di disparità dirette o indirette operate su base religiosa. Il richiamo alla direttiva 2000/78/CE, intervenuta in materia di occupazione e condizioni di lavoro, e al D. lgs. n. 216 del 9 luglio 2003, attuativo delle citate disposizioni comunitarie, superando il mero ambito originario di applicazione delle norme antidiscriminatorie, viene effettuato in una logica di tutela dei diritti individuali e collettivi alla fruizione delle garanzie fondamentali di libertà, tanto rispetto alla messa in discussione di essa a opera dei privati quanto da parte delle pubbliche potestà. In questo senso, la volontà di inquadrare il contrasto alle arbitrarie differenziazioni anche nel quadro legislativo sovranazionale europeo può ben comprendersi alla luce dell'importanza che il divieto di discriminazione è venuto ad assumere con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ove gli artt. 2 e 6 si pongono a presidio dei diritti fondamentali con il chiaro obiettivo di assumere la non discriminazione tra i valori fondativi comuni della società europea e come impegno ineludibile delle istituzioni eurounitarie⁶².

Va, quindi, valutata in termini assolutamente positivi l'avvenuta riconduzione della decisione di cassazione della sentenza impugnata pure alla legislazione antidiscriminatoria, dato che essa «[...] serve ad assicurare la collettività contro gli specifici rischi che possono derivare dal mancato abbattimento di ostacoli posti, di fatto, alla reale attuazione democratica della libertà religiosa da decisioni sostanzialmente espressive di assolutismo politico⁶³». La garanzia offerta dal diritto antidiscriminatorio è di particolare importanza, dato che essa opera come strumento di inveroamento e di valorizzazione della dignità

⁶² Cfr. **A. LICASTRO**, *Libertà religiosa, convivenza e discriminazioni*, in *Democrazie e religioni. Libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo*, a cura di E. CAMASSA, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pp. 91-94; **J. PASQUALI CERIOLI**, *Parità di trattamento e organizzazioni di tendenza religiosa nel «nuovo» diritto ecclesiastico europeo*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2013, 1, pp. 71 e ss.

⁶³ Così **S. DOMIANELLO**, *Conclusioni. Salutari esercizi di liberalismo nel «farsi» del diritto antidiscriminatorio in materia di religione*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2013, 1, p. 240.



umana, esaltando anche tutte le strutture collettive (come le associazioni ateistiche) a mezzo delle quali si concretano le esigenze di senso dei singoli che partecipano a esse, ovviando al pericolo della marginalizzazione sociale e giuridica⁶⁴. Non va dimenticato, infatti, che i principi di non discriminazione e di ragionevolezza si configurano come intrinsecamente complementari a quello di eguaglianza, al punto che, nel lessico costituzionale, essi spesso si presentano in mutua connessione⁶⁵. Sotto questo profilo, il divieto di distinzioni per ragioni meramente soggettive va a giustificare qualsivoglia dubbio di lesione del principio di non discriminazione, fedelmente alla necessità di una interpretazione coerente delle disposizioni normative (singolarmente considerate) e dell'ordinamento giuridico (nel suo complesso), esigenti un trattamento pari in condizioni pari e diverso in condizioni diverse⁶⁶.

In conclusione, l'intervento dei giudici di legittimità, concretatosi a mezzo dell'adozione della menzionata ordinanza n. 7893 del 2020, può essere accolto con favore, nella misura in cui vengono fissate alcune indicazioni ineludibili *pro futuro*. Innanzitutto, si evidenzia la necessità del contenimento della discrezionalità della pubblica amministrazione, che può approfittare del vuoto indotto dalla mancata attuazione di alcune direttive costituzionali per adottare provvedimenti ispirati a scelte politiche faziose e contingenti⁶⁷, in violazione, da un lato, del principio di imparzialità che dovrebbe governare l'azione degli organi amministrativi, e, dall'altro, dei principi di neutralità e di equidistanza, costituenti il fulcro della laicità democratica e giustificanti la responsabilità di tutela delle minoranze individuabile in capo ai pubblici poteri⁶⁸.

⁶⁴ N. COLAIANNI, *Voci in dialogo: organizzazioni, istituzioni di tendenza religiose e diritti delle parti. Seconda voce*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2013, 1, pp. 229-231.

⁶⁵ N. COLAIANNI, *Eguaglianza, non discriminazione, ragionevolezza*, in *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale*, a cura di R. BOTTA, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, p. 59.

⁶⁶ Tali argomentazioni traggono conferma dall'interpretazione dei precetti costituzionali complessivamente considerati, da cui può trarsi la volontà del legislatore costituente a spingere verso una piena ed effettiva realizzazione, in senso solidaristico, dell'eguaglianza nel godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, pure nella varietà delle diverse facoltà d'azione contemplate. Per ampi riferimenti su questi temi si veda il volume *L'evoluzione costituzionale delle libertà e dei diritti fondamentali. Saggi e casi di studio*, a cura di R. NANIA, Giappichelli, Torino, 2012.

⁶⁷ In dottrina ne evidenzia l'esigenza, anche ai fini di una reale garanzia della libertà di coscienza e di religione, S. DOMIANELLO, *Libertà religiosa tra bilateralità necessaria, diffusa e impropria*, in *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica*, cit., pp. 54-55.

⁶⁸ Un orientamento dottrinale conforme all'indirizzo proposto dalla Corte di Cassazione è stato già proposto, con dovizia di argomentazioni, da G. CASUSCELLI,



Quindi, in conseguenza, si pone il pieno diritto degli atei e degli agnostici di professare un credo fondato sul rifiuto della trascendenza, assistito da una tutela pari e di eguale misura rispetto ai credi religiosi 'positivi'. Tenendo conto dell'incontestata affermazione della libertà religiosa nel modularsi dei suoi diversi stadi, viene colta l'occasione per fissare il diritto alla più ampia libertà di posizionamenti individuali e collettivi nei confronti del fenomeno religioso, in una logica di piena legittimazione per la libertà di autodeterminarsi secondo i dettami della propria coscienza anche nelle forme aggregative più strutturate e giuridicamente più intelleggibili esteriormente (come, evidentemente, nell'esperienza collettiva dell'UAAR). La rivendicazione collettiva della propria differenza, l'affermazione del diritto all'identità 'non credente' in forme comunitarie non può che ritenersi in sintonia con il dichiarato interesse costituzionale al miglioramento della personalità umana attraverso la partecipazione dei singoli alle formazioni sociali, non rilevando in negativo il perseguimento da parte di esse di finalità ideali di negazione della trascendenza⁶⁹.

Infine, con la decisione della Suprema Corte, si chiarisce definitivamente come dal riconoscimento del diritto di professione (individuale e collettiva) dei convincimenti atei e agnostici derivi, in modo incontestabile e palese, la libertà di farne propaganda nelle forme più opportune, sulla base delle ampie garanzie apprestate dalle norme afferenti alla trama normativa degli organismi sovranazionali europei e, soprattutto, al complessivo disegno costituzionale di politica ecclesiastica⁷⁰. Traspare la volontà di affermare l'assunto per cui ove un

Diritto ecclesiastico ed attuazione costituzionale tra de-formazione e proliferazione delle fonti, in Il riformismo legislativo in diritto ecclesiastico e canonico, a cura di M. TEDESCHI, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2011, pp. 237-240.

⁶⁹ I caratteri di laicità, democrazia e pluralismo della nostra forma di Stato sono tali, coerentemente con la scelta di estraneità dei pubblici poteri rispetto alle specificità proprie del fenomeno religioso, da consentire, sulla base di un giudizio di pari meritevolezza, l'apertura nei riguardi di tutte le formazioni sociali nelle quali i consociati sviluppano liberamente la propria personalità. Cfr. **J. PASQUALI CERIOLI**, *Legge generale sulla libertà religiosa e distinzione degli ordini*, in *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, cit., p. 120.

⁷⁰ In questo senso, «[...] trascendenza, immanenza, monoteismo e politeismo, trasmigrazione delle anime, caratteri d'un eventuale 'al di là', libero arbitrio e predestinazione, necessità o meno del 'divino' per poter riuscire nella liberazione dello spirito e nella realizzazione dell'Io, esistenza o meno di un rapporto tra comportamento in vita e destino *post mortem*, possibilità di prevedere ed eventualmente modificare il corso naturale delle cose grazie all'aiuto ottenibile da forze ultramondane o comunque extraterrestri, ecc., sono tutte affermazioni circa le quali lo Stato non ha assolutamente nulla da dire, salvo garantire che tutte quante possano essere liberamente propagate». Si esprime con queste parole **F. ONIDA**,



ordinamento, come quello pluralista e liberale italiano, intendesse proporre una fruizione differenziata del diritto di propaganda per realtà (quella religioso-confessionale, da un lato, e quella ateistica-miscredente, dall'altro) esprimendosi con opinioni differenti in riferimento alla medesima questione (ovvero, la trascendenza), non resterebbe che nutrire forti dubbi sulla sua compiuta caratterizzazione democratica⁷¹. Anzi, si sarebbe di fronte al dato di fatto dell'affermazione di una volontà politica censoria ai danni dell'associazionismo di matrice ateista, a cui verrebbe concretamente conculcata la possibilità di comunicare nello spazio pubblico le proprie idealità, anche avvalendosi della pubblicità e della propaganda come leciti strumenti costituzionali di realizzazione del pluralismo e della libertà di pensiero.

Deve ritenersi che l'ordinanza n. 7893 del 2020 offre un contributo di chiarezza, riconducendo la fruizione del diritto di propaganda in capo a tutte le formazioni sociali di natura ideale, conformemente all'orizzonte di valori disegnato nella Carta del 1948. Non va dimenticato che la Costituzione, «[...] con i suoi diritti e i suoi doveri, organicamente finalizzati all'instaurazione della giustizia, di una società giusta, contiene un'etica civile⁷²», ovvero l'etica costituzionale⁷³. A essa le istituzioni pubbliche e i consociati tutti hanno

Nuove problematiche religiose per gli ordinamenti laici contemporanei: Scientology e il concetto giuridico di religione, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1998, 1, p. 285.

⁷¹ Vale la pena di ricordare che il principio pluralista, concepito come metodo di azione per la concretizzazione del principio personalista e come elemento fondativo della democrazia repubblicana, per espandersi nella società nel modo più conforme allo spirito dell'impianto costituzionale, richiede, oltre alle garanzie procedurali, anche la realizzazione di quelle dell'uguaglianza, dell'integrazione tra i diversi orientamenti ideali, della solidarietà, della tolleranza, così da scongiurare il pericolo del prevalere degli interessi particolari dei gruppi più forti, non solo su quelli dei soggetti (individuali e collettivi) più deboli, ma, addirittura, sullo stesso interesse generale. In questo senso, può ben dirsi che la realizzazione della democrazia pluralista nello Stato costituzionale costituisca il modo più efficace per garantire e tutelare i diritti fondamentali degli individui e delle formazioni sociali a cui essi volontariamente aderiscono. Si veda in questo senso, l'ampio ragionamento di **A. MORELLI**, *Il principio personalista nell'era dei populismi*, in *L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione dopo settant'anni*, cit., pp. 53-64.

⁷² Così **N. COLAIANNI**, *La lotta per la laicità. Stato e Chiesa nell'età dei diritti*, Cacucci Editore, Bari, 2017, p. 306.

⁷³ Un'etica costituzionale che si sostanzia nell'obbligo, in capo ai singoli e ai movimenti aggregativi, di curare l'interesse generale della comunità politica, di essere fedeli al carattere democratico delle istituzioni e delle regole da esse poste a presidio della convivenza civile, di essere rispettosi del principio pluralista e dei diritti fondamentali di libertà, di promuovere - in tutti i contesti - i diritti funzionali alla tutela della dignità umana. Un'etica, quindi, che definisce gli orientamenti di fondo



l'obbligo di essere fedeli in una logica di rispettosa osservanza, consentendo la realizzazione dell'universalismo etico, proprio del costituzionalismo contemporaneo, per il quale tutte le dottrine ideali (di origine laica, religiosa, areligiosa, indifferentistica, agnostica, scettica o razionalistica) hanno pari cittadinanza nella dimensione individuale o aggregativa del loro invero⁷⁴ e possono avvalersi di tutti i mezzi e di tutte le forme utili alla loro rappresentazione pubblica.

dello Stato e della sua Carta fondamentale. Cfr. **R. MAZZOLA**, *La convivenza delle regole. Diritto, sicurezza e organizzazioni religiose*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 123-124.

⁷⁴ **F. FRENI**, *La libertà religiosa tra solidarietà e pluralismo. Analisi e proposte sul modello di laicità «all'italiana»*, Jovene Editore, Napoli, 2013, pp. 160-161.